



In evidenza questo mese:

- Le novità fiscali sotto la lente di Telefisco
- Le novità della dichiarazione Iva 2021
- Scritture di rettifica: ratei e risconti



All'interno contributi a cura di:



FEBBRAIO 2021

INDICE

Pillole Associative

L'A.N.CO.T. condivide le priorità annunciate da Draghi..... 03

Speciale "Tuttoquesiti A.N.CO.T." 05

Novità in Breve

Le novità fiscali sotto la lente del Telefisco 10

Soluzioni di Pratica Fiscale

Le novità della dichiarazione Iva 2021 23

Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria 31

Mancato incasso dei canoni 43

Soluzioni di Pratica Contabile

Scritture di rettifica: ratei e risconti..... 48

Primi passi per la lettura e la Redazione del Bilancio d'Esercizio

Normativa civile delle perdite di esercizio e la deroga prevista dalla legge di Bilancio 2021 55

La segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale

Cosa ci attende nel 2021, tra smart working, AI, 5G e nuove dinamiche lavorative 61

L'A.N.CO.T. condivide le priorità annunciate da Draghi

A cura del **Vittorio Bellagamba**

Il capitolo sulle riforme annunciate dal Presidente del Consiglio, **Mario Draghi**, al Senato della Repubblica, contenute nelle dichiarazioni programmatiche del Governo, sono state ampiamente analizzate da parte dell'A.N.CO.T. Ovviamente a richiamare l'attenzione dei consulenti tributari sono stati i passaggi relative alle riforme del sistema fiscale. "Negli anni recenti – ha detto nel suo intervento il presidente del Consiglio Mario Draghi – i nostri tentativi di riformare il Paese non sono stati del tutto assenti, ma i loro effetti concreti sono stati limitati. Il problema sta forse nel modo in cui spesso abbiamo disegnato le riforme: con interventi parziali dettati dall'urgenza del momento, senza una visione a tutto campo che richiede tempo e competenza. Nel caso del fisco, per fare un esempio, non bisogna dimenticare che il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano una all'altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta. Un intervento complessivo rende anche più difficile che specifici gruppi di pressione riescano a spingere il governo ad adottare misure scritte per avvantaggiarli".

Proprio sulle tematiche fiscali il Presidente del Consiglio ha esaminato le esperienze fatte da altri Paesi: "Le riforme della tassazione dovrebbero essere affidate a esperti, che conoscono bene cosa può accadere se si cambia un'imposta. Ad esempio, la Danimarca nel 2008 nominò una Commissione di esperti in materia fiscale. La Commissione incontrò i partiti politici e le parti sociali e solo dopo presentò la sua relazione al Parlamento. Il progetto prevedeva un taglio della pressione fiscale pari a 2 punti di Pil. L'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito veniva ridotta, mentre la soglia di esenzione veniva alzata.

Un metodo simile fu seguito in Italia all'inizio degli anni Settanta del secolo scorso quando il governo affidò ad una commissione di esperti, fra i quali Bruno Visentini e Cesare Cosciani, il compito di ridisegnare il nostro sistema tributario, che non era stato più modificato dai tempi della riforma Vanoni del 1951. Si deve a quella commissione l'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del sostituto d'imposta per i redditi da lavoro dipendente. Una riforma fiscale segna in ogni Paese un passaggio decisivo. Indica priorità, dà certezze, offre opportunità, è l'architrave della politica di bilancio. In questa prospettiva va studiata una revisione profonda dell'Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale al perseguimento di questi ambiziosi obiettivi sarà anche un rinnovato e rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione fiscale".

Il giudizio dell'A.N.CO.T. proprio su questi temi è stato sostanzialmente positivo e in proposito il presidente dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributari Celestino Bottoni ha detto: "È molto importante la concretezza utilizzata da Mario Draghi nel manifestare la propria attenzione nei confronti dei lavoratori autonomi, tra questi ovviamente anche i consulenti tributari, costretti ad affrontare una situazione difficile e non tutelati adeguatamente dal sistema di protezione sociale". L'attenzione dei consulenti tributari è ovviamente per l'evoluzione che avrà il sistema fiscale. "Apprezziamo la volontà espressa da Mario Draghi – ha aggiunto il presidente A.N.CO.T. **Celestino Bottoni** – espressa con l'intenzione di coinvolgere esperti e forze sociali soprattutto per quanto riguarda

il conseguimento dello scopo di semplificare e razionalizzare il prelievo delle imposte. Quindi, confermiamo la disponibilità della nostra associazione a garantire il coinvolgimento di nostri rappresentanti nei tavoli istituzionali per fornire il nostro apporto nel pieno rispetto delle competenze per un proficuo e concreto confronto”.

Per quanto riguarda i temi relativi all’innovazione e alla transizione green il presidente dell’A.N.CO.T. Celestino Bottoni ha aggiunto: “Da parte nostra intensificheremo su questi temi i nostri pacchetti formativi per dare la possibilità ai consulenti tributari iscritti alla nostra associazione di avere un costante e adeguato supporto formativo e informativo. I consulenti tributari, infatti, sono tra gli attori principali del “nuovo corso” che segna il periodo post pandemico. La resilienza dimostrata dai consulenti tributari si trasformerà in una nuova energia necessaria per contribuire allo sviluppo del nostro Paese”.

Speciale

“Tuttoquesiti A.N.CO.T.”

A cura del Team di Tuttoquesiti

Tra i servizi che A.N.CO.T. fornisce gratuitamente ai propri associati, a corredo dell'intero programma formativo anch'esso completamente gratuito, annoveriamo **“Tuttoquesiti A.N.CO.T.”**. Il servizio, che riscuote un elevato indice di gradimento, si pone l'obiettivo di supportare gli associati nell'analisi delle problematiche relative a fisco, accertamento e contenzioso ed esercizio della professione.

Si riportano alcuni dei quesiti più interessanti pervenuti a **“Tuttoquesiti A.N.CO.T.”** nell'ultimo periodo, evidenziando che possono accedere al servizio, direttamente dall'area riservata del sito www.ancot.it, tutti gli associati muniti di credenziali di autenticazione.

- BONUS FACCIATE E SCONTO IN FATTURA, EFFETTUAZIONE PAGAMENTI

D: Nel caso in cui un condominio abbia sostenuto una spesa per rifacimento della facciata per € 100.000 e per la quale l'impresa esecutrice ha concesso lo sconto in fattura del 90%, la differenza di spesa rimasta a carico dello stesso condominio (pari a € 10.000) dovrà essere obbligatoriamente effettuata con bonifico “parlante/dedicato” oppure è sufficiente quello ordinario?

R: In presenza dello sconto in fattura o della cessione integrale del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, il beneficiario del superbonus 110% non dovrà effettuare alcun pagamento tramite bonifico parlante. Ciò farà sì che sulla prestazione eseguita l'impresa non subirà la ritenuta a titolo d'acconto nella misura dell'8%, attualmente prevista sui bonifici bancari o postali relativi alle detrazioni fiscali dell'edilizia.

Nel caso in cui, invece, lo sconto in fattura dovesse essere parziale o nelle ipotesi in cui la detrazione spettante non sia quella del superbonus (ma, ad esempio, il 50% delle ristrutturazioni edilizie), allora vi sarà anche il pagamento tramite bonifico parlante di parte della prestazione, sul quale la banca o le poste effettueranno la ritenuta d'acconto.

- SCONTO IN FATTURA ECOBONUS: RIPORTO NEI MODELLI REDDITI

D: nel 2019 una società che installa impianti di condizionamento ha emesso fatture il 31.12.2019 verso clienti privati con applicazione dello sconto in fattura/ecobonus, per un totale di euro 23.465. Nel 2020, a seguito delle comunicazioni fatte da parte dei clienti privati per lo sconto ricevuto in fattura, si trova sul cassetto dell'agenzia delle entrate il riconoscimento del credito, già suddiviso in 5 quote annuali (2019-2020-2021-2022-2023) codice 6908. A novembre 2020 in sede di versamento delle imposte utilizza la prima quota anno competenza 2019 (in base alle istruzioni è possibile il recupero delle annualità non utilizzate purché venga indicato il corretto anno di riferimento del credito).

La mia richiesta è la seguente: nel modello redditi 2020 imposta 2019, devo indicare il credito totale di 23.465 a mia disposizione? indicando ogni anno quanto era spettante e quanto è stato utilizzato? personalmente avrei

compilato il quadro RU-altri crediti cod.99 sezione V, mettendo credito spettante 23.465 utilizzato zero, oppure spettante la sola quota dell'anno mettendo sempre utilizzato zero. Ma non viene compilato correttamente. Il credito deve essere rilevato solo in bilancio o va dunque anche inserito nel dichiarativo? se sì, come? sono a richiedervi istruzioni in merito.

R: Il credito d'imposta derivante dallo sconto in fattura viene gestito interamente sul portale dedicato, non deve essere riportato nei quadri RU dei dichiarativi.

A novembre 2020 avrebbe potuto usare anche la quota spettante nell'esercizio. (seconda di cinque)

- SUPERBONUS 110% PER LAVORI CHE STANNO USUFRUENDO DI DETRAZIONI PREGRESSE

D: per quanto attiene al Superbonus 110 per cento, vorrei sapere se è consentito l'accesso alle detrazioni fiscali agli interventi che siano analoghi a interventi che già ne hanno beneficiato, eseguiti sullo stesso elemento edilizio o sullo stesso impianto da un tempo inferiore ai dieci anni dalla conclusione dei lavori, oppure se questi vengono considerati come "limite alle agevolazioni" (Decreto Mise).

Es: sostituzione serramenti effettuata nell'anno 2013 la cui detrazione è già stata usufruita per 7 annualità, posso inserirlo come intervento trainato sugli stessi serramenti e posso continuare la vecchia detrazione per altri 3 anni? Supposto che tale limite alla data odierna sussista, se l'intervento di sostituzione serramenti si riferisce ad un altro piano dell'immobile da quello già agevolato nel 2013, tale spesa è considerata detraibile al 110 per cento?

R: A parere di chi scrive il diritto alle detrazioni compete anche se sono stati effettuati gli stessi interventi negli anni precedenti, non fosse altro perché, facendo per esempio riferimenti agli infissi, a parità di tecnica costruttiva, sono cambiate le specifiche tecniche di trasmittanza termica.

Né la norma, né le risposte dell'Agenzia suggeriscono interpretazione diversa.

- SUPERBONUS 110% CONDOMINIO

D: Un condominio composto da 20 appartamenti di cui 5 in piena proprietà di Alfa e tutti gli altri 15 in cui Beta ha l'usufrutto mentre la nuda proprietà è al 50% tra Gamma e Delta, premetto che non siamo in presenza di un condominio riconosciuto in quanto minimo dal momento che sono presenti meno di 8 proprietari.... a seguito delle ultime disposizioni che danno la possibilità di beneficiare del superbonus 110% sugli interventi realizzati da persone fisiche su 4 unità immobiliari distintamente accatastate, Beta Gamma e Delta possono beneficiare ciascuno del superbonus su 4 appartamenti e quindi su un totale di 12 appartamenti oppure tutti e 3 i soggetti dal momento che hanno dei diritti reali sulle stesse unità immobiliari possono beneficiare del beneficio su un massimo di 4 appartamenti totali?

R: Il chiarimento è stato ufficializzato anche con la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, par. 1.1.

La Circolare precisa che la locuzione utilizzata dal legislatore si riferisce espressamente ai «condomini» e non alle «parti comuni» di edifici e che per beneficiare del superbonus occorre la costituzione di un condominio secondo le norme civilistiche.

Ricorda la Circolare che il «condominio» costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile.

È una comunione forzosa che non può essere sciolta al quale il condomino non può sottrarsi e deve partecipare obbligatoriamente partecipando al sostenimento delle spese per la conservazione della proprietà comune.

Anche il condominio minimo può beneficiare della detrazione a condizione che venga dimostrato che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

Per condominio minimo si intende quello costituito da un numero di condomini inferiore a otto, che soggiace alle

stesse regole del condominio fatta eccezione per la nomina dell'amministratore e dal regolamento condominiale, che non sono necessari.

Il condominio minimo se non nomina un amministratore, in quanto non obbligato, può beneficiare delle spese incaricando un condomino per l'espletamento di tutti gli adempimenti.

La Circolare chiarisce che non è necessario richiedere un apposito codice fiscale ma può essere utilizzato il codice fiscale del condomino incaricato.

Ciò detto, la circolare conclude che l'agevolazione del superbonus del 110% si applica agli interventi eseguiti sui condomini sia normali che minimi, ma non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Con gli emendamenti alla legge di Bilancio 2021, approvati dalla Commissione Bilancio della Camera, viene esteso l'ambito applicativo della disposizione. Il beneficio della detrazione spetta anche in mancanza del condominio, in favore dell'unico proprietario. Tuttavia, l'estensione trova applicazione a condizione che il numero delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio sia compreso tra due e quattro e non è questo il caso proposto nel quesito.

- SOCIETÀ ESTERA CON RAPPRESENTANTE FISCALE, OPERATIVITÀ

D: Avrei bisogno di chiarimenti in merito alla gestione della contabilità iva di una società francese che ha aperto una partita iva italiana con un rappresentante fiscale, quindi un soggetto identificato direttamente ai fini iva ai sensi art. 35 ter DPR 633/72. La società deve emettere fattura con partita iva italiana ai soggetti privati e quindi procedere a tutti gli adempimenti iva (versamento, liquidazione, lipe, dichiarazione iva)? Deve invece emettere fattura francese con reverse charge nei confronti di soggetti titolari di partita iva? La partita iva italiana deve essere iscritta al VIES?

R: Premesso che una società non residente, può identificarsi in Italia, attraverso: Stabile Organizzazione, Identificazione diretta o Rappresentante Fiscale. Il rappresentante fiscale italiano di soggetto estero è un operatore (persona fisica o società), incaricato di adempiere a tutti gli adempimenti iva in Italia del soggetto estero. Sostanzialmente, si opera attraverso un contratto di mandato. Da evidenziare che, la nomina del rappresentante fiscale per gli operatori non residenti, che intrattengono rapporti con l'Italia, e che non sono dotati di una stabile organizzazione, è obbligatoria. La norma di riferimento è l'articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633/72.

Il Rappresentante Fiscale, assolve a tutti gli obblighi IVA in sostituzione del non residente.

Il rappresentante fiscale deve emettere fattura con iva italiana per le cessioni nei confronti di privati consumatori italiani.

Per quanto concerne i soggetti IVA residenti, il rappresentante deve emettere fattura senza applicazione di iva. I cessionari o committenti soggetti iva residenti che acquistano beni o servizi da rappresentanti fiscali, hanno l'obbligo di:

Emettere autofattura (in caso di operazioni extra-UE) o

Integrare la fattura ricevuta con iva (in caso di operazioni UE).

Naturalmente le due possibilità di utilizzo del reverse charge sopra indicate si rendono necessari solo nel caso in cui l'operazione effettuata risulti essere territorialmente rilevante in Italia. La norma di riferimento è l'articolo 17, comma 2, DPR n. 633/72.

Questa è la regola generale da ricordare per la fatturazione iva delle operazioni interne.

Emissione della fattura per la cessione di beni presenti in Italia. Una fattispecie molto diffusa riguarda il caso dell'operatore estero che cede beni presenti nel territorio nazionale.

La fatturazione di una cessione di beni già presenti sul territorio nazionale, fatta ad un soggetto passivo iva

nazionale deve essere effettuata dal soggetto estero. Infatti, la fattura emessa esclusivamente con l'indicazione della partita Iva italiana non è da considerarsi rilevante ai fini Iva. La Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015 ha chiarito che in questo caso la fattura deve essere richiesta direttamente dal fornitore estero riportando le sue indicazioni.

Sul medesimo tema è intervenuta la Risoluzione n. 89/E/2010, rifacendosi al disposto dell'articolo 17, comma 2, ha asserito che l'Iva relativa a beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia deve essere sempre assolta dal cessionario o committente stabilito in Italia. Tale assolvimento avviene mediante l'applicazione del reverse charge, con integrazione o emissione di autofattura.

Questa procedura deve essere eseguita anche nel caso in cui il cedente o prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale. A tal proposito, si vedano anche C.M. n. 14/E/2010 e C.M. n. 36/E/2010.

In merito all'iscrizione al VIES, la partita iva va sicuramente iscritta, tuttavia per sua natura il rappresentante fiscale, operando con l'estero sarà sicuramente già iscritto.

- CONSERVAZIONE A NORMA FATTURE ELETTRONICHE

D: In riferimento alla conservazione a norma di tutte le fatture elettroniche (PA e B2B-B2C) che una qualsiasi attività commerciale/professionale riceve o emette allo SdI, posto che si sia già effettuata adesione alla conservazione sostitutiva sul portale AdE fatture e corrispettivi, si richiede quale possa essere la modalità corretta di ulteriore conservazione a norma. Ad esempio potrebbe essere corretta la procedura: richiesta download file massivi acquisti e vendite dal portale fatture e corrispettivi; firma digitale massiva dei file zippati; marcatura temporale; e copia su supporto cd (o cartella pc o qualsivoglia luogo fisico o virtuale) per la conservazione di 10 anni. Vale la stessa procedura per i corrispettivi telematici?

R: Per considerarsi a norma la procedura di conservazione deve garantire che i documenti elettronici archiviati abbiano i seguenti requisiti:

Autenticità – Integrità – Affidabilità – Leggibilità - Reperibilità

Ovvero che il documento conservato sia quello originale, completo e inalterato, senza alcuna modifica successiva. Il documento informatico deve essere reperibile e disponibile per la consultazione, e le informazioni in esso contenute sono leggibili e fruibili in qualsiasi momento.

Da un punto di vista tecnico, per garantire queste proprietà e portare in conservazione una fattura elettronica è necessario effettuare i seguenti step:

File XML: partire dal file XML che rappresenta la fattura elettronica. (*)

Firma digitale: il file della e-fattura deve essere firmato digitalmente.

Indicizzazione: ogni file va indicizzato nei suoi dati più importanti (date, numeri, partite IVA, codici clienti, prodotti, eccetera) per permettere la ricerca veloce di informazioni in momenti successivi;

Lotto di conservazione: va creato un lotto che contiene tutte le fatture di un determinato periodo, ordinate cronologicamente e per periodo d'imposta.

Archiviazione lotto di conservazione: per ogni lotto il Responsabile della Conservazione deve apporre la marca temporale e firma digitale a garanzia di autenticità e integrità. Il lotto è così pronto per essere archiviato.

(*) In riferimento alla tipologia di file da conservare, va detto che l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la conservazione a norma è valida anche se vengono conservate copie digitali delle fatture in altri formati previsti dalla normativa (PDF, JPEG, TXT). Questi formati sono ritenuti idonei alla conservazione sostitutiva delle fatture al pari dei file originali (formato XML).

Conservazione sostitutiva di fatture elettroniche in PDF, JPEG e TXT

L'Agenzia delle Entrate dà la possibilità di portare in conservazione anche fatture in formato PDF, JPEG o TXT senza dover necessariamente conservare il file XML, a condizione che il contenuto dei documenti sia identico, ovvero che il documento conservato in pdf, jpeg o txt sia l'esatta copia informatica dell'originale (che resterà

sempre e comunque il file XML trasmesso allo SdI).

Al fine di dare l'esatta corrispondenza tra il file XML e gli altri formati eventualmente conservati, è necessario portare in conservazione anche tutti gli esiti e le ricevute che vengono inviate dallo SdI (relativamente alla presa in carica del file e la consegna al destinatario) nelle quali è presente l'impronta del documento informatico ovvero la chiave di hash (calcolata con l'algoritmo SHA-256) che caratterizza univocamente ogni fattura transitata dallo SdI.

La conformità normativa della copia del file XML è garantita dalle regole imposte dall'Art. 23bis del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005 e successive modifiche) che al comma 2 prevede espressamente che «le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'art. 71 (dello stesso Cad), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta ferma, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».

Le novità fiscali sotto la lente del Telefisco

A cura della Redazione

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) è intervenuta a prorogare e potenziare numerose delle agevolazioni fiscali statuite nei diversi interventi normativi susseguitisi nel corso del 2020, allo scopo di sostenere e ristorare le attività aziendali e professionali duramente colpite dalla crisi epidemiologica ancora in atto. Sui temi più caldi, si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate in occasione dell’appuntamento annuale con Telefisco, fornendo chiarimenti che non possono passare inosservati.

BONUS “EDILIZI”	
Proroga del periodo di agevolazione & novità (Art. 1, commi 58-60, 66-67 e 76 L. 178/2020)	
SOGGETTI INTERESSATI	Tutti i contribuenti rientranti nella platea dei beneficiari delle agevolazioni costituenti i c.d. “bonus casa”.
IN SINTESI	<p>Proroga al 31.12.2021 del periodo di sostenimento delle spese che danno diritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detrazione Irpef del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-<i>bis</i>, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, nel limite massimo di spesa pari a 96.000 Euro per unità immobiliare; • detrazione Irpef/Ires del 65% (50% per talune tipologie di intervento) per interventi di efficienza energetica (art. 1, commi 344-349 della L. n. 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013); • detrazione Irpef/Ires relativa al c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16, comma 2 del D.L. n.63/2013; <p style="text-align: center;"></p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>N.B. Per gli acquisti effettuati dal 1.01.2021, il limite massimo di spesa detraibile è aumentato da 10.000 Euro a 16.000 Euro.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • detrazione Irpef/Ires del 90% per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici ex art. 1, commi 219-224 della L. n. 160/2019; • detrazione Irpef del 36% per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, realizzazione di impianti di irrigazione o pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde”), nel limite massimo di spesa pari a 5.000 Euro per unità immobiliare. <p style="text-align: right;"><i>[segue]</i></p>

Proroga al 30.06.2022 del periodo di sostenimento delle spese che danno diritto a:

- **Superbonus 110%**, di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, con eccezione degli IACP ed enti equivalenti per i cui interventi il termine è differito al 31.12.2022.



Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione andrà ripartita in 4 quote annuali costanti (anziché 5)

Ulteriori novità vengono previste in tema di Superbonus:

- Ampliamento platea dei **beneficiari**

Vengono annoverati nei soggetti di cui al comma 9, lettera a) dell'art. 119 le persone fisiche, che operano al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su **edifici non in condominio composti da 2 a 4 unità immobiliari**, distintamente accatastate, ancorché posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

- **Definizioni** di unità indipendente

La definizione di **“unità funzionalmente indipendente”** all'interno di un edificio plurifamiliare individua un'unità immobiliare dotata:

- di uno o più accessi autonomi dall'esterno e
- almeno **tre installazioni di proprietà esclusiva**, tra impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale (non si fa menzione dell'impianto fognario).

- Incremento tipologie di **interventi** ammessi

Tra gli interventi “trainanti”, vengono annoverati gli interventi di **isolamento** (coibentazione) del tetto, a prescindere dall'esistenza di un sottotetto riscaldato o meno, classificati come interventi di isolamento termico degli edifici.

Tra gli interventi “trainati”, vengono annoverati gli interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche** ex art. 16-*bis*, comma 1 lettera e) del Tuir, come, ad esempio, l'installazione di ascensori e montacarichi adatti a favorire la mobilità interna ed esterna dall'edificio per i soggetti portatori di handicap, a norma dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992. Nella categoria di “trainati” viene ricompresa, altresì, l'installazione di impianti solari fotovoltaici sulle pertinenze degli edifici.

- Previsione nuovi **limiti di spesa**

In riferimento all'intervento trainato di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ex art. 16-*ter* del D.L. n. 63/2013, vengono novellati i limiti di spesa secondo la tabella che segue.

TIPOLOGIA EDIFICIO	LIMITE PER SINGOLA UNITÀ
Edifici unifamiliari o unità indipendenti in edifici plurifamiliari	2.000 Euro
Edifici plurifamiliari e condomini fino ad 8 colonnine	1.500 Euro
Edifici plurifamiliari e condomini oltre 8 colonnine	1.200 Euro

NUOVO ORIZZONTE TEMPORALE

Per i soggetti di cui all'art. 119, comma 9 lett. a) del D.L. n. 34/2020, ossia condomini e persone fisiche che effettuano interventi sulle parti comuni di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, il termine del 30.06.2022 non è perentorio: se alla suddetta data sono stati effettuati lavori per **almeno il 60% dell'intervento complessivo**, è possibile beneficiare del più ampio termine del 31.12.2022.


**CHIARIMENTI
TELEFISCO 2021**
LIMITE 4 UNITA'

Nel computo delle unità autonomamente accatastate che compongono gli edifici non in condominio di cui all'art. 119, comma 9 lett. a) del D.L. n. 34/2020, al fine della verifica del limite delle 4 unità immobiliari, occorre tener conto di tutte le unità possedute dalla singola persona fisica singolarmente o in comproprietà con altri, ivi comprese quelle possedute in regime di impresa ovvero arte e professione (*Cfr. Risposte Telefisco 2021*).



Non è fugato il dubbio circa la necessità o meno di considerare le pertinenze nel calcolo delle 4 unità

LIMITI DI SPESA

Gli **edifici posseduti interamente da un'unica persona fisica** (o più persone fisiche in comproprietà), di cui all'art. 119, comma 9 lett. a) del D.L. n. 34/2020 sono considerati simmetrici ed analoghi ai condomini, per cui il limite complessivo di spesa dev'essere calcolato nello stesso modo stabilito per gli **interventi su parti comuni condominiali**. Si consideri l'esempio proposto ai funzionari Ade:

[segue]

	INTERVENTO	TIPO EDIFICIO	LIMITE DI SPESA
	Isolamento termico su più del 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico)	Condominio 4 unità immobiliari	4x40.000 Euro
		Edificio con 4 unità immobiliari ad unico proprietario	
	Sostituzione impianti di riscaldamento esistenti con centralizzati	Condominio 4 unità immobiliari	4x20.000 Euro
		Edificio con 4 unità immobiliari ad unico proprietario	
	<p>SINGOLE UNITA' FUNZIONALMENTE AUTONOME</p> <p>In riferimento agli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici plurifamiliari, composti da unità immobiliari, che abbiano i requisiti di indipendenza ed autonomia funzionale visti poc'anzi (<i>cf. Supra</i>), destinate all'abitazione di singoli nuclei, la verifica della sussistenza dei requisiti per la fruizione del Superbonus va condotta in modo autonomo, rispetto a ciascuna unità componente l'edificio.</p> <p style="text-align: center;"></p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; text-align: center;"> <p>L'impresa prestatrice dei lavori deve rilasciare fatture distinte per i diversi proprietari, ognuno dei quali opera autonomamente e detrae la spesa sostenuta per gli interventi realizzati nella propria unità immobiliare</p> </div>		
NOTE	<p>Tra i soggetti ammessi alla fruizione del beneficio del Superbonus, compaiono le seguenti categorie di enti non commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997; • organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991; • associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000. <p>In occasione del Telefisco 2021, è stato chiarito che rientrano tra i soggetti beneficiari rientrano anche le cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge n. 383/1991), in quanto Onlus di diritto.</p>		

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Estensione tax credit locazioni & chiarimenti (Art. 1, comma 602 L. 178/2020)

SOGGETTI INTERESSATI	<p>Contribuenti operatori economici che svolgano l'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese turistico ricettive; • agenzie di viaggio; • Tour operator <p>independentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p style="text-align: right;"><i>[Segue]</i></p>
-----------------------------	---

<p>IN SINTESI</p>	<p>Proroga del riconoscimento di un credito d'imposta, non imponibile, pari al 60% dell'ammontare del canone versato in pendenza di contratti di locazione, sublocazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento della propria attività sino al 30 aprile 2021, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano registrato un calo del fatturato almeno pari al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (non previsto per le attività intraprese in data successiva al 1° gennaio 2019). <p>In generale, il bonus locazioni è stato riconosciuto, dalle diverse disposizioni normative ed in presenza dei requisiti statuiti, in riferimento ai mesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • marzo, aprile, maggio e giugno 2020, per la generalità dei contribuenti; • aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale; • ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soggetti individuati dall'All.1 al Decreto Ristori e dall'All. 2 al decreto Ristori-bis, con sede operativa nelle c.d. "zone rosse"; • da marzo 2020 (o aprile, se stagionali) ad aprile 2021 per le generalità delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. <p>Il credito è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; • in dichiarazione dei redditi, in riduzione delle imposte dovute; • tramite cessione, anche parziale, al locatore o ad altri soggetti, ivi compresi banche ed intermediari finanziari, con facoltà di ulteriore cessione.
<p>CHIARIMENTI TELEFISCO 2021</p>	<p>MULTIATTIVITA'</p> <p>In presenza di multiattività come, ad esempio, la fattispecie di attività alberghiera e presente attività di ristorazione (non classificata come turistico-ricettiva), la fruizione del bonus è subordinata alla circostanza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attività classificata come turistico-ricettiva sia l'attività prevalente. <p>La verifica del requisito della prevalenza va condotta con riferimento al valore dei ricavi dichiarati per l'attività specifica rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.</p> <p>PAGAMENTO CANONI</p> <p>Il diritto alla fruizione del bonus è subordinato alla maturazione dei canoni di locazione (o leasing/concessione) nel corso del 2020 e non al pagamento degli stessi entro il medesimo termine. Qualora ciò accada in un momento successivo, non preclude l'accesso al bonus, ma ne sospende l'utilizzo sino al pagamento avvenuto.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">Condizione di spettanza del bonus</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 2px solid #0070c0; padding: 5px; background-color: #fff;">MATURAZIONE CANONI</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;">Condizione sospensiva di utilizzo</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 2px solid #0070c0; padding: 5px; background-color: #fff;">PAGAMENTO CANONI</div> </div> <p>In altri termini, il credito d'imposta spetta per i canoni di competenza 2020, ancorché pagati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anticipatamente nel corso del 2019; • posticipatamente nel corso del 2021 (o anni successivi). <p style="text-align: right;"><i>[Segue]</i></p>

UTILIZZO DEL CREDITO CEDUTO

In caso di comunicazione di cessione del credito maturato, ai sensi dell'art.122 del D.L. 34/2020, intervenuta nel corso del 2020, il **cessionario** che abbia:

- comunicato l'accettazione del credito nel 2020
- ma non lo abbia utilizzato in compensazione totalmente al 31.12.2020

non perde la quota di credito rimasta inutilizzata.



E' possibile riportare il credito accettato ed inutilizzato al 31.12.2020 nel **mod. Redditi/2021** (relativo al 2020) ed utilizzarlo, successivamente, in compensazione con i debiti ivi emergenti.

N.B. Contrariamente a quanto ritenuto precedentemente nella prassi, le due modalità di fruizione del credito non sono alternative, potendo il cessionario dapprima utilizzare il credito acquisito in compensazione orizzontale e successivamente procedere all'utilizzo residuo in dichiarazione.

COMPENSAZIONE IN ANTICIPO

I contribuenti che avessero utilizzato il credito d'imposta:

- relativo ai canoni di locazione (o sublocazione/leasing/concessione) del mese di **giugno 2020** ovvero **luglio 2020** per l'attività turistico ricettive esclusivamente stagionali
- **prima dell'autorizzazione della Commissione Europea** (decisione del 28.10.2020 n. C-2020 7595 *final*) che ha reso efficace la disposizione normativa che estendeva a tale mese il bonus locazioni (art. 77 del D.L. n. 104/2020)

sono incorsi nella violazione *ex art.* 13, comma 4 del D. Lgs. n. 471/1997, che comporta l'applicazione della **sanzione del 30% del credito indebitamente compensato**. Rimane possibile il **ravvedimento** ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

AMMONTARE DEL CREDITO

L'ammontare del credito spettante va calcolato in riferimento all'individuazione del **costo rilevante del canone**: quest'ultimo è determinato secondo i principi generali di cui all'art. 110, comma 1 lettere a) e b) del Turi, ossia, in linea generale, al **lordo dell'Iva indetraibile**. Tuttavia, secondo i funzionari Ade, ciò è corretto solo nei casi di indetraibilità **totale dell'imposta**, tanto oggettiva, *ex art.* 19-*bis*1 del D.P.R. n.

IVA TOTALMENTE INDETRAIBILE



Costituisce incremento del costo (canone mensile) cui si riferisce

IVA PARZIALMENTE INDETRAIBILE



Costituisce costo generale d'impresa, non incrementativo del canone

NOTE

Nell'ipotesi di affitto di azienda, che comprenda almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica ovvero professionale, l'importo del credito d'imposta è ridimensionato, rispettivamente, al **30% del canone** per la generalità degli operatori e al **50% del canone** per le strutture turistico ricettive.

NUOVI CREDITI D'IMPOSTA

**Nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
(Art. 1, commi 1051-1063 L. 178/2020)**

**SOGGETTI
INTERESSATI**

Soggetti che svolgono attività **d'impresa** e siano residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, purché risultino:

- **in regola** con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste per ciascun settore;
- **adempienti** agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- **non soggette** a liquidazione volontaria o a procedure concorsuali che implicino la cessazione dell'attività svolta.

IN SINTESI

Riconoscimento di un credito d'imposta "generale", non imponibile ai fini delle imposte dirette e non soggetto ai limiti di compensazione (*v.infra*), per gli **investimenti in beni strumentali nuovi** effettuati:

- nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.12.2022;
- fino al 30.06.2023, purché alla data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore con acconto del 20% del costo di acquisizione.

L'incentivo in oggetto si applica agli investimenti in:

- beni **materiali** nuovi e generici, diversi da quelli Industria 4.0;
- beni **immateriali** generici, diversi da quelli Industria 4.0;

che siano destinati a strutture produttive situate in Italia, ancorché il beneficiario sia una stabile organizzazione in Italia di un'impresa estera.



BENI ESCLUSI	
Carenza requisito strumentalità	<ul style="list-style-type: none"> • beni merce • beni patrimonio • materiale di consumo
Esplicita previsione normativa	<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati e costruzioni • beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5% • veicoli di cui all'art. 164 del Tuir • beni di cui all'Al. 3 L. 208/2015 • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti

[Segue]

L'ammontare del credito spettante è determinato mediante l'applicazione **al costo fiscalmente rilevante** del bene ammesso dei seguenti **coefficienti fissi**:

- **10%**, elevato a 15% per gli investimenti in *smart working*, in riferimento agli investimenti effettuati nell'arco temporale 16.11.2020 – 31.12.2021, con un limite massimo di spesa pari a 2 milioni di Euro;
- **6%**, in riferimento agli investimenti effettuati nell'arco temporale 01.01.2022 – 31.12.2022, con un limite massimo di spesa pari a 2 milioni di Euro.

Parallelamente vengono incrementati aliquote e massimali di investimento per gli incentivi già in essere e noti come Industria 4.0:



Tipologia di bene	Ammontare investimento	Investimento tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021	Investimento tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021
Beni materiali Industria 4.0 (All.A L. n. 232/2016)	Fino a 2,5 milioni di Euro	50%	40%
	Da 2,5 milioni a 10 milioni di euro	30%	20%
	Da 10 milioni a 20 milioni di Euro	10%	10%
Beni materiali interconnessi Industria 4.0 (All.A L. n. 232/2016)	Fino a 1 milione di Euro	20%	20%

Il credito, così determinato, spetta, con riferimento ai beni materiali ed immateriali sia generici che Industria 4.0 in **tre quote annuali di pari importo**.



DEROGA: Ai soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di Euro che effettuino investimenti tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 spetta un'unica quota annuale.

[Segue]

<p>CHIARIMENTI TELEFISCO 2021</p>	<p>UTILIZZO DEL CREDITO</p> <p>Il credito d'imposta dev'essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale per il versamento di debiti tributari e/o contributivi nel mod.F24, ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate (<i>Risoluzione n. 3 del 13.01.2021</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6935 – “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”; • 6936 – “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”; • 6937 – “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”. <p>L'utilizzo del credito è concesso dal medesimo anno (e non dal successivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • di entrata in funzione dei beni agevolati, in caso di beni “generici” • di avvenuta interconnessione dei beni agevolati, in caso di beni Industria 4.0 <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>N.B. Il credito d'imposta maturato e non utilizzato nell'anno di riferimento non può essere riportato nell'anno successivo, in aggiunta all'importo compensabile in tale esercizio (<i>Cfr. Risposte Telefisco 2021</i>).</p> </div> <p>Si noti che, ad oggi, non sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla “sovrapposizione” tra il vecchio credito di cui alla Legge di Bilancio 2020 e il “nuovo” credito d'imposta beni strumentali per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (30.06.2022 se l'acquisizione è confermato e pagata per il 20%).</p>
<p>NOTE</p>	<p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap. Inoltre, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.</p> <p>Infine, non è soggetto al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limite generale di compensazione nel mod. F24, pari a 700.000 Euro, di cui alla Legge n. 388/2000; • limite di utilizzo dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 Euro, ex art. 1 co. 53 della L. 244/2007; • divieto di utilizzo in presenza di ruoli scaduti per debiti tributari superiori a 1.500 Euro (art. 31 del D.L. n. 78/2010).

ADEMPIMENTI IVA	
Sostituzione Esterometro (Art. 1, comma 1103 L. 178/2020)	
SOGGETTI INTERESSATI	Tutti i soggetti passivi tenuti all'obbligo della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, ossia effettuate e ricevute con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ex art. 1, comma 3- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 127/2015.
IN SINTESI	<p>Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, sostituzione dell'invio trimestrale del c.d. "esterometro" con l'obbligo di trasmettere telematicamente i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvalendosi del Sistema di Interscambio • secondo il nuovo tracciato XML della fattura elettronica. <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati inerenti alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non stabili nel territorio dello Stato vanno trasmessi entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti attestanti i corrispettivi, presumibilmente con i nuovi codici fattura TD01, TD24 e TD25; • i dati concernenti le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato vanno trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura o del documento attestante l'operazione, presumibilmente con i nuovi codici fattura TD17, TD18 e TD19. <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">Fatture emesse per operazioni attive</div> <div style="font-size: 2em; color: #0056b3;">→</div> <div style="text-align: right;">Trasmissione entro l'ordinario termine di emissione fatture*</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">Integrazioni reverse charge (fornitori Ue)</div> <div style="font-size: 2em; color: #0056b3;">→</div> <div style="text-align: right;">Trasmissione entro il 15° giorno al mese successivo alla ricezione</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">Autofatture (fornitori extra- Ue)</div> <div style="font-size: 2em; color: #0056b3;">→</div> <div style="text-align: right;">Trasmissione entro il 15° giorno al mese successivo alla ricezione</div> </div>
CHIARIMENTI TELEFISCO 2021	<p>RICEZIONE</p> <p>Le nuove disposizioni, di fatto, allineano le tempistiche di trasmissione dei dati con quelli stabiliti per le relative annotazioni contabili, in particolare per le operazioni c.d. passive laddove coincidono con i termini fissati dalla normativa Iva per l'effettuazione del reverse charge.</p> <p>A tal proposito, con la locuzione "Ricezione" le Entrate specificano di dover far riferimento alla data di messa a disposizione della fattura (cartacea o elettronica al di fuori del SdI) ovvero del documento comprovante l'operazione, da parte del fornitore estero (<i>Cfr. Risposte Telefisco 2021</i>).</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <p>Nonostante la norma faccia riferimento, in alternativa, al «<i>momento di effettuazione dell'operazione</i>», l'Agenzia non chiarisce il comportamento da attuare nei casi in cui il fornitore estero (comunitario) non invii la fattura nei termini ordinari.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">[Segue]</p>

	<p>N.B. Dal tenore letterale della norma, in tali ipotesi, occorrerà comunque procedere a effettuarne la comunicazione telematica entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Si noti come il termine sia molto più limitato rispetto a quello normalmente previsto per la "regolarizzazione" dell'operazione: 15° giorno del terzo mese successivo, in caso di fattura non ricevuta entro il 2° mese dall'operazione (art. 46 del DL 331/93)</p>
--	--

VERSAMENTI RISCOSSIONE COATTIVA

**Ulteriore proroga dei termini di versamento
(Art. 1 D.L. 7/2021 – Art. 1 D.L. 3/2021)**

SOGGETTI INTERESSATI	Tutti i contribuenti destinatari degli atti di riscossione, indipendentemente dallo <i>status</i> di operatore economico
IN SINTESI	<p>Ulteriore differimento della sospensione dei termini per il pagamento dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 8 marzo 2020 – 28 febbraio 2021, già prorogati ad opera del Decreto Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dall'agente della Riscossione; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; • avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali (Inps); • atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali; • atti di espropriazione forzata, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-<i>bis</i>; • atti di addebito dell'aggio e delle spese relative alle procedure esecutive; • atti di dilazione del pagamento, dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione; • ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali; • atti di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari. <p>Per il medesimo periodo restano, altresì, sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sino all'inizio del suddetto periodo di sospensione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensione o indennità sostitutive ed assegni di quiescenza; • le verifiche di inadempienza che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono attuare, nei confronti dei soggetti beneficiari, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a 5.000 Euro, ai sensi dell'art. 48-<i>bis</i>, DPR n. 602/73. <p style="text-align: right;"><i>[Segue]</i></p>

CHIARIMENTI TELEFISCO 2021	<p>I versamenti oggetto di sospensione devono, di regola, essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo alla scadenza del periodo sospensivo, ossia entro il 31 marzo 2021. In alternativa, entro il medesimo termine, il contribuente può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avanzare istanza di rateazione ex art. 19 del D.P.R. n.602/1973, in presenza di cartelle/avvisi mai dilazionati, al fine di evitare l'avvio di azioni di recupero coattivo dall'agente della riscossione; • riprendere i successivi pagamenti mensili relativi ai piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, mantenendo il beneficio della rateazione, in presenza di rate scadute e non versate di numero complessivo inferiore a 10; • avanzare richiesta di proroga ordinaria (fino a ulteriori 72 rate) ovvero straordinaria (fino a ulteriori 120 rate) dei piani di dilazione pendenti all'8 marzo 2020 e non decaduti, se in presenza di un numero di rate scadute e non versate complessivamente inferiore a 10. <p>Inoltre, in deroga alle previsioni ordinarie, i contribuenti incorsi in rateazioni decadute alla data dell'8 marzo 2020, possono richiedere una nuova dilazione entro il 31 dicembre 2021, senza saldare le rate scadute, anche qualora trattasi di contribuenti decaduti dal beneficio delle precedenti tre "rottamazioni" ovvero dalla definizione agevolata. (Cfr. Risposte Telefisco 2021).</p>
NOTE	<p>La proroga in esame non coinvolge, invece, il termine di versamento delle rate, scadute nel corso del 2020, relative alla c.d. Rottamazione-ter di cui all'art. 16-<i>bis</i> del D.L. n. 34/2019 e al c.d. Saldo e Stralcio di cui all'art. 1, commi 190 e 193 della Legge n. 145/2018, che andranno pagate entro il 1° marzo 2021 senza la corresponsione di interessi.</p>

NOTIFICHE E PIGNORAMENTI

Ulteriore proroga dei termini di sospensione (Art. 1 D.L. 7/2021 – Art. 1 D.L. 3/2021)

SOGGETTI INTERESSATI	<p>Tutti i contribuenti destinatari di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni e di recupero dei crediti d'imposta, indipendentemente dallo status di operatore economico.</p>
IN SINTESI	<p>Ulteriore slittamento del termine iniziale (1° marzo 2021) e finale (28 febbraio 2022) di notifica dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti di accertamento; • atti di contestazione; • atti di irrogazione delle sanzioni; • atti di recupero dei crediti d'imposta; • atti di liquidazione; • atti di rettifica e liquidazione; <p>i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo 8 marzo 2020 - 31 dicembre 2020.</p> <p>La medesima finestra temporale (1.03.2021 – 28.02.2022) è prevista altresì, per l'invio, la notifica o la messa a disposizione dei seguenti atti e comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) derivanti dai controlli automatizzati ex artt. 36-<i>bis</i> del D.P.R. n. 600/1973 e 54-<i>bis</i> del D.P.R. n. 633/1972 e dai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-<i>ter</i> del D.P.R. n. 600/1973; • inviti all'adempimento in materia di liquidazioni periodiche Iva di cui all'art. 21-<i>bis</i> del D.L. n. 78/2010; • atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21 del D.L. n. 98/2011; <p>purché emessi o elaborati entro il 31.12.2020.</p> <p style="text-align: right;">[Segue]</p>

<p>CHIARIMENTI TELEFISCO 2021</p>	<p>Lo slittamento del termine di sospensione in oggetto determina l'insorgenza di un doppio termine di decadenza (<i>Cfr. Risposte Telefisco</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissione della cartella di pagamento, che parrebbe fissata al 31.12.2020 dal D.L. Rilancio; • notifica della stessa al contribuente, entro il termine prorogato di 14 mesi rispetto a quelli stabiliti dall'art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973. <p>I termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento risultano prorogati con riferimento alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-<i>bis</i> del D.P.R. n. 600/1973 e 54-<i>bis</i> del D.P.R. n. 633/72; • dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute in conseguenza dell'attività di controllo formale prevista dagli artt. 36-<i>ter</i> del D.P.R. n. 600/1973; • dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir. <p>ENTI LOCALI</p> <p>Gli enti locali e i soggetti affidatari dei servizi di riscossione locale possono, ai sensi dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, notificare legittimamente atti di accertamento anche durante il periodo di sospensione, per tutte le annualità accertabili; non possono, tuttavia, attivare procedure di recupero forzoso e coattivo del credito né adottare misure cautelari dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del citato Decreto Cura Italia.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (come definita dall'all.1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.</p>

Le novità della dichiarazione Iva 2021

A cura della **Redazione**

Il modello Iva che ci accingiamo a predisporre, relativo all'imposta 2020, comprende al suo interno la rappresentazione del quadro normativo emergenziale che si è affrontato nel corso dell'anno appena trascorso e richiede all'estensore un ulteriore sforzo teso a ricostruire quanto avvenuto relativamente ad ogni singolo caso specifico a seconda della zona di operatività e della normativa settoriale da applicarsi.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 13095/2021 si è realizzata l'approvazione dei modelli di dichiarazione Iva/2021 concernenti l'anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2021 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La dichiarazione si presenta nella veste consueta ma inserisce le modifiche necessarie alla inclusione nei quadri della normativa anti Covid e le novità conseguenti alle modifiche avvenute dal 1° gennaio 2020 in materia di dichiarazioni d'intento.

La vita operativa delle aziende e dei titolari di partita Iva è stata fortemente incisa dalle conseguenze della pandemia tutt'ora non risolta. I provvedimenti emergenziali che si sono succeduti hanno comportato la concessione "a scacchiera" di una serie di proroghe dei versamenti che necessitano di una attenta opera di riepilogo che l'Agenzia delle Entrate chiede di effettuare nella dichiarazione Iva da redigersi nel corso del primo periodo del 2021. Alla data di estensione del presente articolo la scadenza ultima prevista per l'invio della dichiarazione è il giorno 30 di Aprile 2021.

Prendendo a riferimento il modello Iva 2021 nella versione completa, nella versione base troviamo quale unica differenza un numero ridotto di quadri da compilare, andiamo a verificare nello specifico le principali modifiche previste nei singoli quadri.

Le principali modifiche ai modelli sono le seguenti:

Nel quadro VA nella **sezione 2**, è stato inserito il nuovo **rigo VA16**, questo è il quadro che deve essere compilato dai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi, avvalendosi delle sospensioni previste a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 Covid e che non hanno effettuato alcuni o tutti i versamenti alle scadenze previste.

Le principali informazioni che vengono richieste sono 2 e richiedono una attenta e capillare ricognizione non solo dei versamenti ma anche delle norme a fronte delle quali sono stati rimandati.

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19																	
Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo			
1	2		,00	3	4		,00	5	6		,00	7	8		,00		
9	10		,00	11	12		,00	13	14		,00	15	16		,00		
17	18		,00														

- **nella casella 1** occorre indicare il codice che corrisponde alla norma che ha consentito la sospensione del versamento e per fare questo si deve fare riferimento ad una apposita *"tabella versamento sospesi Covid 19"*, che è fornita in calce al modello.

Ad esempio un soggetto che non ha versato l'acconto iva alla scadenza prevista del 28 dicembre 2020, usufruendo della sospensione disposta dall'art. 13-*quater*, D.L. n. 137/2020, dovrà qui indicare il codice 13;


- **nella casella 2** deve essere indicato l'importo relativo al versamento sospeso sulla base della disposizione normativa corrispondente ed individuata dal codice indicato nella casella 1.

Naturalmente nel caso in cui i versamenti siano stati sospesi per effetto di molteplici e diverse disposizioni, dovranno essere compilati più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa. Vediamo ora il riepilogo di alcuni dei provvedimenti che hanno interessato le proroghe e come inserirli nei campi corrispondenti.

Per comprendere la logica della complessa tabella fornita nell'appendice alle istruzioni possiamo suddividere i codici in essa contenuti in quattro differenti categorie qui rappresentate e in due tabelle di sviluppo collegate alla sequenza dei decreti.

Una volta evidenziate le categorie e le tabelle andremo poi ad applicare un metodo per individuare in modo corretto quali dati e codici indicare nel rigo VA 16.

categoria A - codice 2; **categoria B** – codici 4 - 5 – 6; **categoria C** – codici 7- 8 – 9; **categoria D** – codici 12 – 13



A queste due prime categorie sono legati i seguenti decreti con le relative scadenze e proroghe.

DECRETO CURA ITALIA	
Scadenza 31 Maggio	Oppure 5 rate mensili dal 31 Maggio

↓

DECRETO RILANCIO - ART. 127	
Scadenza 16 Settembre	Oppure 4 rate mensili dal 16 settembre

↓

DECRETO AGOSTO N. 104	
Scadenza: Il 50% entro il 16 settembre oppure in quattro rate dal 16 settembre	Il restante 50%: fino a 24 rate con il versamento della prima entro il 16 gennaio 2021



Alla **categoria C** sono invece legati i seguenti decreti con le relative scadenze e proroghe. Si tratta di proroghe che hanno alla base condizioni differenti di quelle indicate ai codici precedenti e sono legate a condizioni soggettive quali ad esempio il calo del fatturato.

DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23	
Scadenza 30 Giugno	Oppure 5 rate mensili dal 30 Giugno

↓

DECRETO RILANCIO - ART. 126	
Scadenza 16 Settembre	Oppure 4 rate mensili dal 16 settembre

↓

DECRETO AGOSTO N. 104	
Scadenza: Il 50% entro il 16 settembre oppure in quattro rate dal 16 settembre	Il restante 50%: fino a 24 rate con il versamento della prima entro il 16 gennaio 2021



Alla **categoria D** appartengono i codici 12 – 13 che rappresentano condizioni specifiche relative ai versamenti in scadenza nei mesi di Novembre e Dicembre. Le relative condizioni sono specifiche e non necessitano di ulteriori tabelle esplicative.

N.B.: Il codice 2 pur essendo legato al primo blocco di decreti merita una apposita considerazione in quanto aveva una sua scadenza originale specifica, quella del 30 di Aprile poi ulteriormente prorogata.

“2 - Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020

Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.”

Riguarda i soggetti aventi residenza, sede legale o operativa nel territorio degli 11 comuni della prima zona rossa (Vò Euganeo) di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020.

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
346

Allegato 1

Comuni:

- 1) nella Regione Lombardia:
 - a) Bertinico;
 - b) Casalpusterlengo;
 - c) Castelgerundo;
 - d) Castiglione D’Adda;
 - e) Codogno;
 - f) Fombio;
 - g) Maleo;
 - h) San Fiorano;
 - i) Somaglia;
 - l) Terranova dei Passerini.
- 2) nella Regione Veneto:
 - a) Vo’.

Per questi soggetti i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 sono stati sospesi, in prima battuta, e rinviati al 30 aprile 2020.

Successivamente c’è stato il decreto cura Italia che ha ridefinito la scadenza di questi adempimenti spostandoli al 31 maggio oppure in 5 rate mensili a partire dal 31 maggio.

Vediamo ora un esempio pratico di come utilizzare la codifica e le tabelle di cui sopra.

Prendiamo un soggetto la cui attività rientra fra quelle del codice 4 con scadenza iva nel mese di Febbraio 2020 entro il 16 di Marzo. Se andiamo a vedere lo schema di sviluppo che parte dal decreto cura Italia il versamento poteva essere effettuato in prima battuta entro il 31 di Maggio o in 5 rate mensili dal 31 di maggio. Ma questo stesso versamento, se non effettuato, è stato ulteriormente procrastinato prima dal decreto Rilancio e successivamente dal decreto di agosto. Da questo si evince che dall’incrocio della data del versamento originario e dell’effettivo versamento effettuato si può comprendere il comportamento più o meno corretto da parte del contribuente e la corretta compilazione del quadro relativo.

La logica di utilizzo della tabella di sviluppo legata a quella indicata come categoria C è la medesima appena vista. Si segnala **una particolarità**; la circolare 9/E del 2020 e le istruzioni al codice 9 della tabella ministeriale in appendice indicano che se si verificano contestualmente le condizioni rappresentate dai codici 7 e 8 bisogna indicare il solo codice 9.


Da quanto sopra si evince chiaramente che le dichiarazioni iva dei soggetti che si sono avvalsi delle proroghe dei versamenti dovranno essere oggetto di particolare attenzione in sede di predisposizione anche alla luce del

fatto che nel caso di rateazioni alcune rate potrebbero avere scadenza posteriore a quella di presentazione della dichiarazione iva sulla quale magari potrebbe essere necessario apporre il visto di conformità.

QUADRO VF

La finanziaria 2020 L. 160 del 2019 aveva previsto un nuovo regime forfetario legato all'oleoturismo.

Nella **sezione 3**, al **rigo VF30**, è stata prevista la nuova **casella 10** che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime forfetario riservato all'attività di oleoturismo di cui al riferimento normativo sopra indicato.

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE						
	•	agenzie di viaggio	1		•	spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
	•	beni usati	2		•	attività agricole connesse	7	
	•	operazioni esenti	3		•	imprese agricole	8	
	•	agriturismo	4		•	enoturismo	9	
	•	associazioni operanti in agricoltura	5		•	oleoturismo	10	


Nella **sezione 3-A**, **rigo VF34**, è stato introdotto un nuovo **campo 9** per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020. Si tratta delle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Coronavirus per le quali il decreto ha previsto per l'anno 2020 l'applicazione di una aliquota iva pari a zero. Gli stessi beni dal 2021 sconteranno invece una aliquota del 5%. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
1	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
	,00		,00
3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
	,00		,00
VF34			
5	Operazioni non soggette	6	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1
	,00		,00
7	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
	,00		,00
9	Operazioni esenti art. 124 d.l. 34/2020	10	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
	,00		

QUADRO VI

Come era prevedibile è stato soppresso il quadro VI relativo all'indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute. Infatti L'articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d'intento e ha previsto la soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

QUADRO VI DICHIARAZIONE DI INTENTO RICEVUTE	Dati relativi al cessionario o committente
	Puntino IVA
V11	Numero protocollo
V12	
V13	
V14	
V15	
V16	



QUADRO VQ

Il quadro VQ che era stata la vera novità della dichiarazione dell'anno precedente e interessa tutti quei contribuenti che pur avendo regolarmente denunciato con i modelli LIPE e/o in dichiarazione 2019 per il 2018 e 2020 per il 2019 debiti Iva, non sono riusciti ad effettuare i pagamenti e i ravvedimenti entro i termini della dichiarazione. Nel quadro è stata prevista la nuova **colonna 7** riguardante l'ammontare dell'IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta.

Le colonne successive sono state rinumerate.

QUADRO VQ		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo		IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		1 Anno	2	3	4	5	6
VQ1			,00	,00	,00		,00
		5 IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	6 IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	7 Versamenti sospesi per eventi eccezionali		8 Credito maturato	
		,00	,00	,00			,00
		9 Codice fiscale	10 Modulo		11 Gruppo		

QUADRO VL

Un nuovo quadro è stato aggiunto nella sezione 3 del quadro VL al fine di monitorare le differenze fra credito effettivo e credito potenziale a tale fine nella **sezione 3**, è stato previsto il nuovo **rigo VL41**, per indicare nel **campo 1**, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata; nel **campo 2**, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

Tale rigo, ad una prima verifica su modello, istruzioni ministeriali e software di compilazione fornito dall'Agenzia delle Entrate, andrebbe a sostituire la compilazione del rigo VQ per l'anno in corso in quanto questo quadro viene ad essere utilizzato solo per le posizioni degli anni pregressi.

Anno		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	
VQ 1			
<input type="text" value="2018"/> <input type="text" value="2019"/>		<input type="text" value="a versata a seguito di a di pagamento"/>	<input type="text" value="Versamenti sospesi per eccezionali"/>
Gruppo			

Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria

A cura della **Redazione**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 cambia, nel contenuto e nella periodicità, l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Per quanto invece riguarda le spese per l'anno 2020, i soggetti tenuti all'invio hanno tempo fino al giorno 8 febbraio 2021 per completare e spedire telematicamente i dati delle prestazioni sanitarie erogate e dei medicinali venduti. Esaminiamo la normativa aggiornata in tema di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e gli aspetti più strettamente operativi di tale comunicazione, soprattutto riferita al caso dei professionisti dell'area sanitaria.

L'ADEMPIMENTO PER IL 2020

Con comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2021 è passato dal 31 gennaio 2021 al giorno 8 febbraio 2021 il termine ultimo per inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle fatture emesse in ambito sanitario, relative all'anno 2020.

Rispetto al passato è diventato obbligatorio comunicare il sistema di pagamento utilizzato per il saldo delle spese. Si ricorda infatti che ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, il fisco deve conoscere il modo in cui sono state sostenute le spese, poiché esse sono detraibili solo se pagate con sistemi di pagamento tracciati.

L'eventuale utilizzo del contante è ammesso (e dunque la relativa spesa è detraibile) solo per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad effettuare l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria i seguenti soggetti, anche se in regime forfetario:

- farmacie, pubbliche e private, compresa la farmacia assistenziale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) e le parafarmacie;
- aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie militari e istituti di medicina aerospaziale;
- strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari, anche se non accreditate con il SSN;
- iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche e gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, c. 7, e 13 D. Lgs 46/1997;

- veterinari, per spese riguardanti le tipologie di animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
- iscritti ai seguenti albi professionali:
 - tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
 - tecnico audiometrista;
 - tecnico audioprotesista;
 - tecnico ortopedico;
 - tecnico di neurofisiopatologia;
 - tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
 - tecnico della riabilitazione psichiatrica;
 - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
 - dietista;
 - igienista dentale;
 - fisioterapista;
 - logopedista;
 - podologo;
 - ortottista e assistente di oftalmologia;
 - terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
 - terapeuta occupazionale;
 - educatore professionale.

Sono esonerate le altre attività paramediche sopra non indicate, salvo siano costituite in società configurabili come "strutture autorizzate per l'erogazione di servizi sanitari".

Sono altresì esonerate le prestazioni veterinarie rese nei confronti di animali non da compagnia o detenuti non per la pratica sportiva, quali ad esempio le prestazioni erogate a vitelli da allevamento.

Inoltre, non sono tenuti alla comunicazione gli eredi di soggetti obbligati all'invio dei dati, in quanto non possono accreditarsi al Sistema Tessera Sanitaria (non sono esplicitamente indicati tra i soggetti obbligati).

Una questione a parte meritano i medici non titolari di partita iva.

Questi, per gli anni fiscali 2016 e 2017, sono stati esentati dall'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in quanto la mancanza della partita Iva, considerata un elemento indispensabile nel tracciato software, impediva di fatto l'esecuzione dell'adempimento.

A partire dall'anno 2018 (spese inviate nel 2019) è stata implementata nel portale Tessera Sanitaria una funzione per la generazione di un codice sostitutivo. Nelle FAQ presenti sul citato portale è stato precisato che *"gli iscritti all'albo dei medici non titolari di partita Iva perché svolgono prestazioni occasionali oppure in quanto domiciliati nei comuni di Livigno (SO) o Campione d'Italia (CO) accedono al Sistema TS con le proprie credenziali e, nella funzione on line di Gestione spese sanitarie/Gestione Partita iva, si configurano come soggetti senza partita Iva. Il Sistema TS genera un codice di 11 caratteri numerici che il medico può utilizzare in luogo della partita IVA nel tracciato d'invio ove previsto"*.

Peraltro, sulla base di quanto riportato, l'obbligo di invio dovrebbe riguardare non solo i medici ma anche le altre figure sanitarie quali, ad esempio, gli psicologi, le ostetriche, o i tecnici sanitari di radiologia medica. Non ci sono tuttavia, chiarimenti ufficiali in merito.

Spese da comunicare

Le spese da comunicare sono quelle sostenute da persone fisiche per sé stesse, o per i loro familiari a carico. Le tipologie di spesa sono così suddivisibili:

- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie quali ad esempio le spese relative ad ecocardiogramma o al test per glicemia o il colesterolo;

- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie diverse (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica) quali ad esempio l'assistenza specialistica ambulatoriale o le visite mediche generiche;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni quali le protesi o le cure termali o le prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica;
- altre spese sanitarie.

Quanto poi ai dati da comunicare devono essere forniti:

- il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa;
- il codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore;
- la data del documento fiscale che attesta la spesa;
- la tipologia e importo della spesa;
- l'indicazione se il pagamento è avvenuto con metodi tracciati.

A partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 sarà necessario comunicare anche:

- il tipo di documento fiscale (fattura, scontrino o ricevuta);
- l'aliquota e la natura Iva della singola operazione;
- l'indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Poiché il codice fiscale del beneficiario della prestazione è considerato un elemento essenziale per l'attribuzione dell'onere nella dichiarazione precompilata, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa. In caso di prestazione sanitaria oggetto di più pagamenti frazionati, va comunicata solo la parte pagata nell'anno di riferimento. La restante parte verrà comunicata negli anni successivi e solo a seguito del relativo pagamento.

Termini di trasmissione dei dati

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale e deve contenere solo i documenti per i quali è già stato ricevuto il relativo pagamento. Mentre si scrive tuttavia, è in corso di pubblicazione il D.M. Mef del 29 gennaio 2021 che modifica la periodicità di invio da mensile a semestrale. Quindi, salvo ulteriori cambiamenti, il nuovo calendario d'invio dei dati per l'anno 2021 sarà il seguente:

- 31 luglio 2021 per le spese sostenute nel primo semestre 2021;
- 31 gennaio 2022 per le spese sostenute nel secondo semestre 2021.

Opposizione all'utilizzo dei dati

È facoltà di ogni contribuente opporsi a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L'esercizio dell'opzione è effettuato, in caso di documento commerciale, non comunicando il proprio codice fiscale all'esercizio di vendita e, in caso di fattura, chiedendo che sia annotato sul documento la propria opposizione.

L'opposizione può essere esercitata anche tramite il Sistema Tessera Sanitaria. L'assistito può infatti, consultare l'elenco delle spese sanitarie ricevute e selezionare le singole voci per le quali si esprime la propria opposizione. In alternativa, l'assistito può esercitare l'opposizione comunicando all'Agenzia delle Entrate, tramite apposito modello:

- la tipologia di spesa da escludere;
- il proprio codice fiscale;
- il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate si applica la sanzione di

€ 100 per ogni comunicazione, senza possibilità di cumulo giuridico, con un massimo di € 50.000.

In caso di errata comunicazione la sanzione non è applicata se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di € 20.000.

LA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

La registrazione sul portale Tessera Sanitaria

Il primo adempimento che dovrà affrontare il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati, è quello di effettuare la registrazione sul portale Tessera Sanitaria a questo indirizzo:

<https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inserimento.jsf>

In caso di “Strutture ed esercizi commerciali”, si dovrà selezionare dal menù a tendina una voce tra:

- *strutture sanitarie autorizzate e non accreditate al SSN*
- *strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari*
- *parafarmacia*
- *esercenti l'arte ausiliaria di ottico*

In caso invece di “Iscritti agli albi professionali”, si dovrà selezionare dal menù a tendina una voce tra le varie figure professionali previste:

- *psicologo*
- *infermiere*
- *ostetrica/o*
- *tecnico sanitario di radiologia medica*
- *veterinario*
- *tecnico ausiliario di laboratori biomedico*
- *tecnico audiometrista*

- tecnico audioprotesista
- tecnico ortopedico
- dietista
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
- igienista dentale
- fisioterapista
- logopedista
- podologo
- ortottista e assistente di oftalmologia
- terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapeuta occupazionale
- educatore professionale
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- assistente sanitario
- biologo

Vediamo ora cosa viene richiesto in caso di iscrizione di un soggetto professionista (ad esempio di uno psicologo, ma le informazioni da rendere sono le medesime anche per gli altri soggetti):

The screenshot shows the 'Registrazione Psicologo' form on the 'Spese sanitarie' portal. The form is divided into several sections:

- Dati del richiedente:** Includes fields for 'Parola IVA', 'Codice Fiscale richiedente (Storare o Legale Rappresentante)', 'Numero Tessera Sanitaria richiedente', 'Data scadenza Tessera Sanitaria richiedente (gg/mm/aaaa)', 'Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)', and 'Conferma indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)'.
- Dati iscrizione all'Albo Professionale:** Includes a dropdown for 'Regione Albo', a 'Selezione la regione' dropdown, 'Numero iscrizione', 'Data inizio (data iscrizione)', and 'Data fine (solo se successiva al 01-01-2018)'.
- Codice di sicurezza:** A CAPTCHA image with the word 'capigloa' and a 'Crea' button.

At the bottom of the form, there are links for 'Aiuto', 'Dati personali', and 'Aiuto padre'. A 'Crea' button is located at the bottom left of the form area.

In pratica viene richiesto di indicare:

- Partita IVA;
- Codice Fiscale richiedente (Titolare o Legale Rappresentante);
- Numero Tessera Sanitaria del richiedente;
- Data scadenza Tessera Sanitaria richiedente in formato (gg/mm/aaaa);
- Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC);
- Numero Iscrizione al proprio albo di appartenenza;
- Data inizio dell'iscrizione;
- e infine un codice di sicurezza da digitare nell'apposito spazio.

Una volta inoltrata la domanda di registrazione, arriverà una email del Sistema Tessera Sanitaria, all'indirizzo pec indicato in fase di iscrizione, indicante il numero di protocollo assegnato alla domanda.

Successivamente in poche ore arriva una seconda email contenente il "codice di sicurezza", da inserire sul portale unitamente al "codice identificativo", che altro non è che il codice fiscale del professionista.

Fatto questo passaggio, il professionista otterrà quindi la "Parola Chiave" di accesso al portale www.sistemats.it, che per motivi di sicurezza nasce scaduta.



Tale "Parola chiave" è in altre parole una password, che dovrà essere subito modificata dal professionista in una a suo piacimento.

Effettuato questo passaggio, il professionista è correttamente registrato sul portale.

Per poter accedere al portale, il professionista dovrà ogni volta inserire, come da schermata sotto riportata, il proprio Codice identificativo (ossia il codice fiscale) e la propria "Parola chiave" (ossia la password come da lui scelta):

L'ultimo step di questa fase è reperire il proprio codice Pin. Si tratta di un codice personale numerico, immutabile nel tempo a differenza della password, che è richiesto dalla procedura in fase di invio dei dati quando si utilizzano programmi gestionali.

Il codice Pin lo si ottiene, una volta entrati sul portale, cliccando "Profilo utente" dal menu a sinistra:



Le modalità di comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria – focus sull’invio diretto tramite portale Tessera Sanitaria

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso vari canali.


La comunicazione può avvenire **per singola spesa**, sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (cosiddetta funzionalità on line), oppure con web service (Sincrono); in alternativa, attraverso l’invio di un **file Xml comprensivo** di più spese con web service (Asincrono).

Operativamente il soggetto obbligato può adempiere alla trasmissione dei dati attraverso tre modalità:

1) delega a un terzo intermediario che proceda per suo conto (ad esempio il proprio commercialista)


In pratica il professionista sanitario incarica un intermediario a procedere per suo conto alla trasmissione dei dati obbligatori.

Seguendo tale modalità risulta imprescindibile il conferimento della delega all'intermediario, che può essere conferita direttamente sul portale Tessera Sanitaria, cliccando, dal menu principale a sinistra, la scelta "Gestione dati 730", e quindi la sezione "Deleghe":



Si dovrà indicare la pec, il codice fiscale e il codice sede (se unica sede il valore è 000) dell'intermediario incaricato; il Sistema TS verificherà che il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto abilitato a Entratel) e che ci sia corrispondenza tra indirizzo PEC e il codice fiscale indicato del soggetto terzo.

Quindi quest'ultimo dovrà accettare e ratificare la delega, seguendo l'indicazioni contenute in una specifica email proveniente dal Sistema Tessera Sanitaria sulla propria pec.



2) invio diretto, a cura del professionista sanitario, senza intermediario, tramite software gestionale di fatturazione.

E' il caso di un soggetto obbligato, che utilizza un software gestionale specifico, con il quale gestisce la propria fatturazione ed anche la trasmissione dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Con tale modalità non serve il passaggio di conferimento di deleghe; risulta invece fondamentale caricare, nell'apposita area del software, i dati per l'invio telematico, ossia:

- codice identificativo (proprio codice fiscale);
- parola chiave (password)
- codice pin

3) invio diretto, a cura del professionista sanitario, senza intermediario, dal portale Tessera Sanitaria.

Approfondiamo in questa sede l'ultima modalità di trasmissione, quella effettuata direttamente sul portale.

Le fasi dell'invio prevedono la compilazione di tre schermate per ogni singolo documento fiscale, e con questa tipologia di trasmissione è possibile inviare un solo documento alla volta (ossia modalità Sincrono).

Una volta effettuato l'accesso al portale inserendo il proprio codice identificativo e la propria parola chiave, l'operatore sanitario dovrà selezionare, dal menu a sinistra, la sezione "Gestione dati spesa 730", quindi cliccare "Inserimento spese sanitarie":



A questo punto si devono caricare i dati obbligatori previsti per ogni spesa da comunicare, e quindi:

- "Partiva iva erogatore": la partiva iva del professionista sanitario (è possibile memorizzarla sul portale, evitando di doverla inserire ogni volta, cliccando in alto "Gestione partita Iva");
- "data di emissione" del documento;
- "dispositivo": si deve indicare sempre il valore di "1" per le fatture e le ricevute (è invece da indicare il progressivo del registratore di cassa in caso di scontrino, per i soggetti non professionisti);
- "numero di documento": il numero della fattura o della ricevuta;
- "pagamento anticipato": da flaggare solo nel caso in cui la data di pagamento sia antecedente a quella del documento;
- data di pagamento: si intende della fattura o della ricevuta, e si sottolinea la crucialità di questa informazione, considerato che, ai fini del rispetto delle scadenze di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data del pagamento dell'importo del documento fiscale;
- "codice fiscale dell'assistito", ossia del cliente/paziente;
- "Pagamento tracciato", con scelta tra SI e NO, ricordando che per pagamento tracciato si intende quello avvenuto tramite bonifico, carta di credito/ debito, assegno; in caso di pagamento tramite contante, si dovrà selezionare NO, e la spesa, sebbene sia obbligatoriamente da comunicare, non risulterà detraibile per il soggetto che l'ha sostenuta;

In particolare in primis si deve specificare:

- il “tipo di spesa”, tra le varie tipologie proposte, quali SP – prestazioni sanitarie (tipiche degli iscritti gli albi di cui al D.M. 13.03.2018, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche ecc), SR per i medici e odontoiatri (ossia spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica, visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica, ecc), SV – Spese veterinarie ecc
- l’ “importo” del documento fiscale”.

Quindi si deve comunicare se il documento fiscale:

- prevede l’applicazione dell’Iva (flag su “aliquota Iva”), e quindi in tal caso si specifica la relativa aliquota nel campo sottostante “aliquota Iva”;
- oppure se il documento di riferimento è privo di Iva, e in tal caso si deve compilare il campo “natura Iva”, che propone con un menu a tendina la seguente gamma di opzioni:

N1 - Escluse ex art. 15

N2 - Non soggette

N.2.1 - Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72

N2.2 - Non soggette - altri casi (casistica riguardante i forfetari ex Legge 190/2014)

N3 - Non imponibili

N3.1 - Non imponibili – esportazioni

N3.2 - Non imponibili - cessioni intracomunitarie

N3.3 - Non imponibili - cessioni verso San Marino

N3.4 - Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5 - Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6 - Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 - Esenti

N5 - Regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6 - Inversione contabile

N6.1 - Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 - Inversione contabile - cessione di oro e argento puro

N6.3 - Inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4 - Inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5 - Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6 - Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7 - Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 - Inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9 - Inversione contabile - altri casi

N7 - IVA assolta in altro stato UE

Inseriti questi dati, cliccando su “avanti”, si può quindi passare alla terza e ultima schermata, quella riepilogativa, che precede l’invio al Sistema Tessera Sanitaria.

Ipotizzando di essere in presenza di una comunicazione dati riguardante uno psicologo forfetario ex Legge 190/2014, per una sua prestazione di 102,00 Euro resa tramite fattura n. 22/2021, emessa in data 25/01/2021, pagata nella medesima data, senza opposizione da parte del suo cliente, identificata come SP Prestazione Sanitaria con natura Iva N2.2, questo è quanto troveremmo nella terza schermata:

Progetto Tessera Sanitaria

ESU | Deleghe | Inserimento spese sanitarie | Gestione spese sanitarie | Ricevute spese sanitarie | Gestione partita IVA | Statistiche

Inserimento spese sanitarie

Dati erogatore

Erogatore
Nome - Cognome

Riepilogo spesa sanitaria

Partita IVA erogatore

Data emissione: 26/01/2021

Dispositivo: 1

Numero documento: 92/2021

Pagamento Anticipato

Data pagamento: 23/01/2021

Codice fiscale assistito

Pagamento Tracciato: SI

Tipo documento: Fattura

Opposizione

Tipo spesa	Importo	Aliquota IVA	Natura IVA
SP	102,00		N2 2 - Non soggette - altri casi
Totale:		102,00	

Inserisci | Conferma

Cliccando su “conferma”, si effettua la trasmissione dei dati; il sistema identifica tale invio con un numero di protocollo univoco, che attesta esclusivamente la ricezione del file e non anche il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. Il numero di protocollo costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione. Nel caso di segnalazione o di errori, viene messo a disposizione dell'utente anche un file .csv con l'elenco analitico di tutti i codici di errore riscontrati.

Giova infine ricordare che è possibile:

- scaricare la ricevuta di pdf di ogni singolo invio effettuato nella sezione **“Ricevute spese sanitarie”**, specificando l'intervallo temporale di proprio interesse; la ricevuta consente l'acquisizione e la verifica dell'esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi;
- consultare i dati comunicati per ogni singolo documenti nella sezione **“Gestione spese sanitarie”**, anche qui specificando l'intervallo temporale di proprio interesse; oltre alla semplice consultazione, si possono anche cancellare una o più fatture comunicate o effettuare modifiche di alcune informazioni risultate errate al primo invio;
- ottenere dati statistici, nella sezione **“Statistiche”**, relativamente a quanto trasmesso per un dato periodo temporale, dal punto di vista di numero complessivo di fatture accolte, numero di codici fiscali distinti trasmessi, totali spese comunicate distinte per voci di spesa ecc

Progetto Tessera Sanitaria

ESU | Deleghe | Inserimento spese sanitarie | **Gestione spese sanitarie** | **Ricevute spese sanitarie** | Gestione partita IVA | **Statistiche**

730 precompilato - Spese sanitarie

L'articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbono essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Mancato incasso dei canoni

A cura della **Redazione**

Tra i settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria Covid-19 troviamo sicuramente il comparto delle locazioni, in quanto è molto probabile che ci siano stati (o ci siano) ritardi nei pagamenti, se non un'integrale omissione del versamento per difficoltà del conduttore di rispettare le scadenze previste contrattualmente. Se per le locazioni commerciali sono state previste alcune agevolazioni sotto forma di credito d'imposta, si pensi ai crediti artt. 65 del D.L. 18/2020, 28 del D.L. 34/2020 e 8 e 8-bis del D.L. 137/2020, per le locazioni di immobili abitativi abbiamo il contributo a fondo perduto a favore dei locatori che riducono il canone, ma ancora in fase di attuazione. Può essere utile, anche a seguito dell'approvazione dei modelli dichiarativi, quindi, riepilogare la tassazione prevista in caso di mancato incasso dei canoni, dovendo distinguere gli affitti di immobili commerciali da quelli a destinazione abitativa e, per quest'ultimi, ai fini della tassazione rileva anche la data di stipula del relativo contratto di locazione, in quanto dal 2020 ci sono novità a livello fiscale.

Occorre preliminarmente premettere che i redditi percepiti, fuori dall'esercizio d'impresa, per le locazioni si classificano come "redditi fondiari" e vanno indicati nel quadro RB (ricordandosi di compilare il quadro LC in caso di opzione per la cedolare secca). La norma di riferimento per la tassazione è l'articolo 26 del Tuir, il quale prevede che i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito dei soggetti che possiedono l'immobile, indipendentemente dall'effettiva percezione. Tuttavia, come avremo modo di analizzare nel seguito, lo stesso articolo 26 prevede delle peculiarità per la mancata percezione dei canoni relativi a contratti di locazione ad uso abitativo.

Le disposizioni per il reddito d'impresa (C.M. 150/E/1999)

Le stesse disposizioni assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa per gli immobili patrimonio. Viene previsto che i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni merce (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa), concorrono a formare il reddito secondo le disposizioni previste per i redditi fondiari.

CONTRATTI AD USO ABITATIVO STIPULATI PRIMA DEL 2020

Per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati fino al 31 dicembre 2019, la mancata percezione dei relativi canoni risulta particolarmente onerosa per i locatori, in quanto gli importi non percepiti devono essere comunque assoggettati a tassazione fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Solo una volta che si è conclusa tale procedura, il locatore porta a tassazione solo la rendita catastale e non il canone di affitto non percepito.

Per compensare il locatore, tuttavia, è previsto un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti di pari importo che deve essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e, comunque, non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. Tale opportunità è data anche in caso di reddito assoggettato a cedolare secca.

Per le modalità di determinazione dell'importo del credito d'imposta spettante si può far riferimento alle istruzioni dettate nella circolare n. 19/E/2020 (che a loro volta richiamano precedenti chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria). In particolare, secondo quanto affermato nel documento di prassi, il calcolo richiede una procedura particolarmente onerosa dal punto di vista operativo. Infatti, è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte rispetto a quelle dovute in quanto commisurate ai canoni di locazione non riscossi, anziché alla rendita. Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli Uffici. Pertanto, occorre seguire il seguente procedimento:

- individuare gli anni per il quale spetta il credito d'imposta in base al provvedimento;
- appuntarsi l'importo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate relative ai suddetti anni nelle quali sono stati indicati i canoni non riscossi;
- ricalcolare le dichiarazioni dichiarando, in luogo degli affitti non percepiti, la rendita catastale dell'immobile;
- calcolare la differenza tra le imposte effettivamente pagate e quelle che risultano dai modelli dichiarativi "ricalcolati". L'importo risultante rappresenta il credito spettante.

Appare utile segnalare che, per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e richiesta del credito d'imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni. Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2010 (se si fa riferimento al periodo d'imposta 2020) sempreché, ovviamente, per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto.

Il credito può essere utilizzato in dichiarazione senza limiti quantitativi di impiego o può essere richiesto a rimborso. La circ. n. 19/E/2020 individua anche la seguente documentazione da controllare e conservare:

- Sentenza di convalida di sfratto per morosità;
- Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi.

Da ultimo, si segnala che la circolare n. 150/E/1999 prevede che nel caso in cui i canoni per i quali si è fruito del credito vengono successivamente riscossi, anche parzialmente, è necessario assoggettare le somme percepite a tassazione separata, salva l'opzione per la tassazione ordinaria.

Il credito d'imposta deve essere indicato:

- nel modello 730/2021 nel campo G2, che andrà poi riportato al rigo 57 nel prospetto di liquidazione;
- in REDDITI PF 2021 nel rigo CR8, che confluirà nel rigo RN 32, colonna 2.

730/2021

QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	credito anno 2020	di cui compensato nel mod. F24	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)
		.00	.00	.00		.00

REDDITI PF 2021

QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA

Sezione II
Prima casa e canoni non percepiti

CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2020	di cui compensato nel Mod. F24
		1 .00	2 .00	3 .00
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			.00

LE NOVITÀ PER I CONTRATTI STIPULATI DAL 2020

Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati dal 1° gennaio 2020 valgono regole parzialmente diverse a seguito delle modifiche apportate dal Decreto crescita (art. 3-*quiquies*, D.L. 30.04.2019, n. 34), grazie al quale sono stati anticipati i termini a partire dai quali è possibile non tassare i canoni non percepiti. Non è stato chiarito se le novità possano applicarsi ai contratti prorogati dal 1° gennaio 2020, ma, in un'ottica prudenziale, si ritiene di doversi attenere al tenore letterale della norma e, quindi, far riferimento esclusivamente agli atti stipulati effettivamente dall'1.01.2020.

L'art. 26 del Tuir prevede ora che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata alternativamente dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento, senza dover più attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto (si ricorda che il Decreto Milleproroghe 2021 ha anche prorogato il blocco degli sfratti fino a giugno 2021). Continua inoltre a trovare applicazione l'obbligo di indicare la rendita catastale in luogo del canone.

La norma sancisce anche che l'eventuale riscossione dei canoni non percepiti negli anni precedenti è soggetta a tassazione separata ai sensi dell'articolo 21 Tuir, secondo le regole già previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo in annualità precedenti. Inoltre, rimane ferma la possibilità, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, di fruire del credito di imposta, calcolato come illustrato nel paragrafo precedente.

LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Abbiamo in precedenza evidenziato dove indicare il credito d'imposta nel caso in cui si intenda recuperare le imposte versate sui canoni non incassati, mentre ora vediamo come compilare il quadro RB del modello REDDITI PF 2021 nell'ipotesi in cui non siano stati percepiti gli affitti. Occorre innanzitutto verificare se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (attualmente il 30.11.2021):

- il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso per i contratti stipulati prima del 2020;
- è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità per i contratti stipulati dal 2020.

Qualora ciò non si fosse verificato, non ci sono particolarità nella dichiarazione; pertanto, la compilazione segue le stesse regole previste nel caso di incasso dei canoni, dovendo indicare:

- nella colonna 6 del rigo RB1 l'importo del canone anche se non percepito che sarà poi oggetto di tassazione;
- nella colonna 7 dello stesso rigo il codice 4 per indicare proprio il mancato incasso dei canoni.

Esempio

Immobile locato nel 2019 in regime di cedolare secca

Rendita catastale non rivalutata: € 800

Canone di locazione annuo: € 7.800

Canoni percepiti nel 2020: € 0

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
RB1	800,00	3	365	100	3	7.800,00	4			X	
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza		
	13		14	15	16	17	18	19			
		,00	7.800,00	,00	,00	,00	,00	,00			

Nell'ipotesi in cui, invece, entro la data di presentazione della dichiarazione si è concluso il procedimento di convalida dello sfratto o sono state richieste l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto occorre compilare il modello come segue, portando a tassazione unicamente la rendita catastale rivalutata.

Esempio

Immobile locato nel 2019 in regime di cedolare secca

Rendita catastale non rivalutata: € 800

Canone di locazione annuo: € 7.800

Canoni percepiti nel 2020: € 0

Convalida sfratto: 30/04/2021

In questo caso è possibile tassare unicamente la rendita catastale.

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	800,00	3	365	100	3	,00	4			X	
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza		
		,00	840,00	,00	,00	,00	,00	,00			

Se, poi, nell'anno di riferimento della dichiarazione, sono stati parzialmente incassati i canoni, nel modello va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4.

Esempio

Immobile locato nel 2019 in regime di cedolare secca

Rendita catastale non rivalutata: € 800

Canone di locazione annuo: € 7.800

Canoni percepiti nel 2020: € 1.950

Convalida sfratto: 30/04/2021

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	800,00	3	365	100	3	1.950,00	4			X	
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza		
		,00	1.950,00	,00	,00	,00	,00	,00			

LE DISPOSIZIONI PER LE LOCAZIONI COMMERCIALI

Come si accennava inizialmente, per i locatori di immobili ad uso non abitativo è previsto un altro trattamento fiscale in caso di morosità del conduttore. In particolare, è previsto quanto segue:

- il canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate; non è previsto il recupero tramite il credito d'imposta.

La rilevanza del canone pattuito, anziché della rendita catastale, opera fin quando risulta in vita il contratto di locazione. Solo a seguito della cessazione della locazione, per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto, il reddito è determinato sulla base della rendita catastale (circolare n. 11/E/2014). Pertanto, per i contratti di immobili a uso commerciale l'unica soluzione per la detassazione dei canoni non riscossi è rappresentata dalla risoluzione contrattuale, sia per accordo volontario tra le parti che per effetto

di una clausola contrattuale risolutiva espressa, ma rimane sempre possibile richiedere provvedimento di sfratto. In sede di dichiarazione dei redditi, la compilazione non varia rispetto a quanto indicato precedentemente per gli immobili ad uso abitativo, occorre ricordarsi solamente che per la detassazione non è sufficiente il provvedimento di convalida dello sfratto, ma è necessario che si sia verificata la risoluzione del contratto.

I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LOCATORI

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 381-384, L. 30.12.2020, n. 178) prevede l'erogazione per l'anno 2021 di un contributo a fondo perduto a favore dei locatori qualora, in presenza di ulteriori requisiti, riducano l'importo del canone di locazione. L'erogazione del contributo è subordinata ad una serie di condizioni legate principalmente alle caratteristiche dell'immobile; la norma, infatti, richiede che l'unità immobiliare sia:

- adibita a uso abitativo;
- situata in un comune ad alta tensione abitativa (secondo le delibere Cipe);
- l'abitazione principale del locatario.

In assenza di chiarimenti, si ritiene che per "abitazione principale" si possa far riferimento alla nozione valida ai fini Imu e, quindi, quell'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono, poi, richiesti alcuni adempimenti in capo al locatore (non sono previsti particolari requisiti soggettivi), il quale è tenuto, oltre a ridurre il canone, a comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone. In attesa del provvedimento delle Entrate, attuativo della disposizione, si consiglia di effettuare comunque la comunicazione della riduzione del canone tramite il modello RLI, che è esente dall'imposta di registro e di bollo. Si ricorda che dal 1° settembre 2020, qualora si voglia comunicare la variazione, occorre utilizzare esclusivamente il modello RLI, sezione adempimenti successivi (comunicato AE 3.07.2020).

Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. Pertanto, a prescindere del numero di immobili locati, l'importo ricevuto non può superare € 1.200. Occorre specificare che essendo previsto un limite massimo di spesa, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate potrebbe rideterminare una minore percentuale di spettanza (in luogo del 50%), proprio come è avvenuto per il credito sanificazione ex art. 124 Decreto Rilancio.

Infine, si fa presente che la stessa misura è stata prevista dal Decreto Ristori (art. 9-*quater*, D.L. 28.10.2020, n. 137), ma è riservata ai contratti già in essere al 29 ottobre 2020. Le due norme difettano di coordinamento; pertanto, tecnicamente lo stesso locatore potrebbe beneficiare dei due contributi, ma si attendono chiarimenti ufficiali in merito.

Contributo a fondo perduto per riduzione canone

Requisiti immobile	Adempimenti locatore	Importo
<ul style="list-style-type: none"> • adibito a uso abitativo; • situato in un comune ad alta tensione abitativa; • abitazione principale del locatario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità del provvedimento (da emanare) 	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo 50% della riduzione del canone (da stabilire con il provv. AE) • € 1.200 annui per locatore

Scritture di rettifica: ratei e risconti

A cura della Redazione

Quando termina un periodo amministrativo (l'esercizio contabile), accade sovente che alcuni valori presenti in contabilità debbano essere rettificati, per esempio quando dobbiamo imputare taluni valori solo all'esercizio appena terminato, stornando le parti non di competenza. Queste rettifiche prendono il nome di ratei e risconti e misurano quindi quote di costi o proventi comuni a due o più periodi consecutivi, la cui entità varia in ragione del tempo.

PREMESSA

Tra i vari principi di redazione del bilancio di esercizio, esiste quello della competenza economica.

Principio secondo il quale, alle rilevazioni correnti e giornaliere, devono affiancarsi, a fine esercizio, le rilevazioni di assestamento dei valori di bilancio.

Le scritture di assestamento hanno lo scopo di integrare e rettificare i valori contabili al fine di determinare i componenti di reddito di competenza dell'esercizio che concorrono a formare il reddito dell'esercizio.

Le scritture di assestamento si distinguono in:

- **scritture di completamento e di integrazione:** servono ad aggiungere quei componenti di reddito che sono di competenza dell'esercizio, ma che non sono stati ancora rilevati perché hanno la loro manifestazione finanziaria alla fine dell'esercizio o nell'esercizio successivo (es. fatture da emettere o ricevere)
- **scritture di rettifica** che stornano i componenti di reddito già rilevati in quanto hanno avuto la loro manifestazione finanziaria, ma che non sono di competenza del periodo (es. ratei e risconti, rimanenze);
- **scritture di ammortamento** che attribuiscono all'esercizio le quote di costi pluriennali di competenza dello stesso.

In questo articolo ci soffermeremo sulle scritture di rettifica, in particolare sui ratei e risconti.

RATEI E RISCONTI

I **ratei** sono quote di entrate o uscite future che indicano ricavi o costi già maturati, ma non ancora rilevati, poiché la loro manifestazione finanziaria si verificherà in esercizi futuri.

I **risconti** sono quote di costo o di ricavo non ancora maturate, ma che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria.

I ratei ed i risconti sono utilizzati per dare piena attuazione al principio di competenza economica. Ciò significa che costi e ricavi devono essere contabilizzati, nel regime ordinario, nel momento in cui gli stessi vengono a maturare, a prescindere dall'effettiva manifestazione finanziaria degli stessi.

Per dovere di trattazione ricordiamo che, per i soggetti che applicano il regime semplificato, i ratei e i risconti non devono più essere calcolati ed applicati. Per tali soggetti, infatti, dal 1° gennaio 2017 trova applicazione il solo principio di cassa.

Ratei e risconti nel codice civile: articolo 2424 *bis* comma 6 C.C.

Il riferimento normativo principale è l'articolo 2424-*bis*, comma 6, C.C..

Il quale dispone che i ratei attivi e passivi sono rappresentati da:

- quote di ricavi o costi di competenza dell'esercizio ma esigibili in esercizi successivi;
- comuni a due o più esercizi;
- la cui entità varia in ragione del tempo.

I risconti attivi e passivi, invece, sono rappresentati da:

- ricavi percepiti o costi sostenuti entro la fine dell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo;
- comuni a due o più esercizi;
- la cui entità varia in ragione del tempo.

Ratei e risconti nella nota integrativa

Per le imprese obbligate al bilancio ordinaria o in forma abbreviata, la nota integrativa deve riportare, *ex art.* 2427, comma 1, C.C. l'esposizione dei criteri di valutazione ed inoltre, nello specifico, il comma 7 C.C. prevede che deve essere indicata la composizione dei ratei e dei risconti nell'esercizio e la composizione delle singole voci quando il loro ammontare sia apprezzabile.

Valutazione dei ratei e i risconti

Il Codice Civile non approfondisce il tema della valutazione dei ratei e risconti, pertanto bisogna fare riferimento al principio contabile OIC 18.

L'OIC 18 fa riferimento al concetto di tempo economico, per la valutazione di ratei e risconti, in quei casi in cui la quota di costo o provento imputabile all'esercizio non sia esattamente proporzionale al tempo fisico. In questi casi si ritiene corretto associare la valutazione di ratei e risconti alla variabilità di alcune grandezze caratteristiche rappresentative dei diversi fenomeni gestionali: volume di acquisti o fatturato, ore lavorate o costo del lavoro).

I RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi sono valori comuni a due o più esercizi che si riferiscono a quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso o in precedenti esercizi, ma che devono essere rinviati al nuovo esercizio perché di competenza di quest'ultimo. È necessario che le quote di competenza dei singoli esercizi siano determinabili in ragione del tempo di utilizzazione economica di fattori produttivi.

Il risconto è una rilevazione anticipata rispetto alla competenza economica. Il valore del risconto è determinato con riferimento al periodo di tempo che deve ancora decorrere alla chiusura dell'esercizio. Alcune voci di bilancio, accogliendo costi sostenuti anticipatamente rispetto alla utilizzazione economica, sono frequentemente oggetto di rettifiche mediante la rilevazione di risconti attivi: si tratta, ad esempio, degli affitti passivi e dei premi assicurativi.

Vediamo ora un esempio di contabilizzazione:

In data 1° settembre 2020 la società Alfa srl ha pagato il premio annuale anticipato, per un'assicurazione di € 6.000.

La quota di costo relativa al periodo 1° settembre 2020 – 31 gennaio 2021 è pari a:

$$€ 6.000/12\text{mesi} \times 4 = € 2.000 \rightarrow \text{costo di competenza anno 2020}$$

La quota di costo relativa all'esercizio 1° gennaio 2021 – 31 agosto 2021 è pari a:

$$€ 6.000/12\text{mesi} \times 8 = € 4.000 \rightarrow \text{risconto attivo anno 2021}$$

In data 1° settembre 2020 la società rileverà l'intero ammontare pagato:

<u>premi assicurativi</u>	a	<u>banca</u>	€ 6.000
---------------------------	---	--------------	---------

In data 31 dicembre 2020 la società storerà l'importo non di competenza dell'esercizio in corso:

<u>risconti attivi</u>	a	<u>premi assicurativi</u>	€ 4.000
------------------------	---	---------------------------	---------

La quota di competenza (2020) nel conto "premi assicurativi" rimarrà pari ad € 2.000.

Nel 2021 andrà poi fatta la scrittura per imputare la quota di competenza del 2021:

<u>premi assicurativi</u>	a	<u>risconti attivi</u>	€ 4.000
---------------------------	---	------------------------	---------

I RISCONTI PASSIVI

I risconti passivi sono valori comuni a due o più esercizi che si riferiscono a quote di ricavi rilevati integralmente nell'esercizio in corso o in precedenti esercizi, ma che devono essere rinviati al nuovo esercizio perché di competenza di quest'ultimo.

Il risconto passivo è relativo a ricavi rinviati al futuro. Il valore del risconto è determinato con riferimento al periodo di tempo che deve ancora decorrere alla chiusura dell'esercizio.

La voce di bilancio che più frequentemente è oggetto di tale rettifiche è quella degli affitti attivi.

Vediamo ora un esempio di contabilizzazione:

In data 1° settembre 2020 la società Alfa srl incassa un affitto annuale anticipato di € 24.000.

La quota di ricavo relativa al periodo 1° settembre 2020 – 31 dicembre 2020 è pari a:

$€ 24.000/12\text{mesi} \times 4 = € 8.000 \rightarrow$ **ricavo di competenza anno 2020**

La quota di ricavo relativa all'esercizio 1° gennaio 2021 – 31 agosto 2021 è pari a:

$€ 24.000/12\text{mesi} \times 8 = € 16.000 \rightarrow$ **risconto passivo anno 2021**

In data 1° settembre 2020 la società rileverà l'intero ammontare incassato:

<u>banca</u>	a	<u>affitti attivi</u>	€ 24.000
--------------	---	-----------------------	----------

In data 31 dicembre 2020 la società storerà l'importo non di competenza dell'esercizio in corso:

<u>affitti attivi</u>	a	<u>risconti passivi</u>	€ 16.000
-----------------------	---	-------------------------	----------

La quota di competenza (2020) nel conto "affitti attivi" rimarrà pari ad € 8.000.

Nel 2021 andrà poi fatta la scrittura per imputare la quota di competenza del 2021 del fitto attivo:

<u>risconti passivi</u>	a	<u>affitti attivi</u>	€ 16.000
-------------------------	---	-----------------------	----------

I RATEI ATTIVI

I ratei attivi sono valori comuni a due o più esercizi che esprimono quote di ricavi, da rilevare integralmente in successivi esercizi, che per competenza devono essere attribuiti all'esercizio in chiusura.

Il rateo è una manifestazione numeraria posticipata rispetto alla competenza economica. Il rateo attivo è relativo a ricavi. Quelli che sono frequentemente oggetto di scritture di integrazione, mediante la rilevazione di ratei attivi sono gli interessi attivi.

Vediamo ora un esempio di contabilizzazione:

In data 1° dicembre 2020 la società Alfa srl concede una dilazione di pagamento fruttifera d'interessi attivi pari a € 300, che verranno pagati il 31 marzo 2021.

La quota di ricavo relativa al periodo 1° dicembre 2020 – 31 dicembre 2020 è pari a:

$\text{€ } 300/121 \text{ giorni} \times 31 \text{ giorni} = \text{€ } 76,85 \rightarrow$ **ricavo di competenza anno 2020**

La quota di ricavo relativa all'esercizio 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021 è pari a:

$\text{€ } 300/121 \text{ giorni} \times 90 \text{ giorni} = \text{€ } 223,15 \rightarrow$ **rateo attivo anno 2021**

In data 31 dicembre 2020 la società rileverà l'importo di interessi attivi, non ancora incassati, ma di competenza del 2020:

ratei attivi	a	interessi attivi	€ 76,85
--------------	---	------------------	---------

In data 31 marzo 2021 la società registrerà l'incasso totale degli interessi attivi:

banca	a	interessi attivi	€ 300
-------	---	------------------	-------

e andrà a chiudere il conto "ratei attivi" stornando l'importo già rilevato in data 31 dicembre 2020:

interessi attivi	a	ratei attivi	€ 76,85
------------------	---	--------------	---------

La quota di competenza del 2021 nel conto "interessi attivi" rimarrà pari ad € 223,14.

I RATEI PASSIVI

I ratei passivi sono valori comuni a due o più esercizi che esprimono quote di costi, da rilevare integralmente in successivi esercizi, che per competenza devono essere attribuiti all'esercizio in chiusura. Il rateo è una manifestazione numeraria posticipata rispetto alla competenza economica. Il rateo passivo è relativo a costi. Gli interessi passivi e gli affitti passivi sono frequentemente oggetto di scritture di integrazione mediante la rilevazione di ratei passivi.

Vediamo ora un esempio di contabilizzazione:

In data 1° novembre 2020 la società Alfa srl ha stipulato un contratto d'affitto con pagamento semestrale posticipato di € 6.000 in data 1° maggio 2021.

La quota di costo relativa al periodo 1° novembre 2020 – 31 dicembre 2020 è pari a:

$\text{€ } 6.000/6 \text{ mesi} \times 2 = \text{€ } 2.000 \rightarrow$ **costo di competenza anno 2020**

La quota di costo relativa all'esercizio 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 è pari a:

$\text{€ } 6.000/6 \text{ mesi} \times 4 = \text{€ } 4.000 \rightarrow$ **rateo passivo anno 2021**

In data 31 dicembre 2020 la società rileverà l'importo di affitto passivo, non ancora pagato, ma di competenza del 2020:

affitti passivi	a	banca	€ 2.000
-----------------	---	-------	---------

In data 1° maggio 2021 la società registrerà il pagamento totale del canone di affitto:

affitti passivi	a	banca	€ 6.000
-----------------	---	-------	---------

e andrà a chiudere il conto "ratei passivi" stornando l'importo già rilevato in data 31 dicembre 2020:

ratei passivi	a	affitti passivi	€ 2.000
---------------	---	-----------------	---------

La quota di competenza del 2021 nel conto "affitti passivi" rimarrà pari ad € 4.000.

CASO: MAXICANONE LEASING E MORATORIA EX D.L. N.18/2020

Nei contratti di leasing, il maxicanone iniziale ha la funzione di ridurre l'importo finanziato.

Questo maxicanone non può essere completamente imputato all'esercizio in cui si è manifestato finanziariamente; per rispettare il principio della competenza economica è necessario ripartire tale valore per tutta la durata del contratto attraverso la tecnica dei risconti.

Alla fine di ogni esercizio occorrerà calcolare il risconto del costo leasing per adeguare l'importo del costo rilevato durante l'anno al costo di competenza calcolato, quale quota parte del totale dei costi (maxicanone + canoni periodici) imputabile all'esercizio in relazione alla durata del contratto medesimo.

Il D.L. n. 18/2020, la c.d. moratoria dei finanziamenti, applicata ai contratti di leasing, produce degli effetti sul bilancio 2020 delle imprese, derivanti dalla rideterminazione della quota di competenza del periodo. Le rate di leasing sospese in seguito alla moratoria saranno rimborsate a partire dal termine del periodo di sospensione e si produrrà uno slittamento del piano di ammortamento, inclusa la quota del maxicanone. Si dovrà quindi rimodulare il piano di ammortamento del leasing sia in merito alle quote capitali che al maxicanone. Vediamo di seguito nell'esempio il solo impatto sul maxicanone.

Esempio:

La società Alfa srl ha stipulato un contratto di leasing e ha poi richiesto alla società di leasing la sospensione del pagamento dei canoni per 6 mesi, a decorrere dal 1° marzo 2020.

I dati del contratto sono riepilogati nella tabella sottostante

	DATI LEASING INIZIALE	DATI LEASING POST-MORATORIA
ANNO STIPULA	01/01/2018	01/01/2018
DURATA	5 ANNI	5 ANNI + 6 MESI
SCADENZA	31/12/2022	30/06/2023
COSTO	100.000	100.000
MAXICANONE	20.000	20.000

ANTE MORATORIA

1) rilevazione maxicanone alla data di stipula del contratto

diversi	a	fornitori	€ 24.400
canoni leasing			€ 20.000
erario c/iva			€ 4.400

Ogni anno, per il principio di competenza economica, in bilancio deve risultare esclusivamente la quota di maxicanone relativa all'esercizio in corso, pertanto è necessario, ogni anno, riportare agli esercizi successivi la quota di canone non di competenza.

Il maxicanone iniziale € 20.000 / 5 anni = € 4.000 quota annuale di competenza maxicanone

	MAXICANONE DI COMPETENZA	RESIDUO
2018	4.000	16.000
2019	4.000	12.000
2020	4.000	8.000
2021	4.000	4.000
2022	4.000	0

Quindi il 31 dicembre 2018 si è rilevata la scrittura:

risconti attivi	a	canoni leasing	€ 16.000
-----------------	---	----------------	----------

Al 1° gennaio 2019 si è provveduto a girocontare il risconto attivo:

canoni di leasing	a	risconti attivi	€ 16.000
-------------------	---	-----------------	----------

Procedendo poi ogni anno fino a chiusura del contratto alla rilevazione al 31 dicembre e giroconto al 1° gennaio del risconto, secondo la tabella di cui sopra.

POST MORATORIA

La quota di maxicanone residuo deve essere ricalcolata sulla base della "nuova" durata del contratto.

Per rideterminare il maxicanone occorre tenere conto, oltre che della durata "ordinaria" del contratto 36 mesi, anche dei 6 mesi di moratoria; $12.000/42$ (mesi) = 285,71 quota mese.

Quindi la quota di competenza per ogni anno andrà rimodulata $285,71 \times 12 = 3.428,52$, che per semplicità di trattazione arrotondiamo a 3.430.

Vediamo nella tabella, il nuovo prospetto del maxicanone:

	MAXICANONE DI COMPETENZA	RESIDUO
<i>2018</i>	<i>4.000</i>	<i>16.000</i>
<i>2019</i>	<i>4.000</i>	<i>12.000</i>
2020	3.430	8.570
2021	3.430	5.140
2022	3.430	1.710
2023 (6 mesi)	1.710	0

La rilevazione del "nuovo" risconto per il maxicanone 31 dicembre 2020 sarà la seguente:

<u>risconti attivi</u>	a	<u>canoni leasing</u>	€ 8.570
------------------------	---	-----------------------	---------

Normativa civile delle perdite di esercizio e la deroga prevista dalla Legge di Bilancio 2021

A cura della **Redazione**

Con l'approvazione della legge di Bilancio 2021 vengono riviste le disposizioni inerenti le perdite civilistiche superiori al terzo del capitale sociale, attraverso il rinvio di qualsiasi decisione alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello in cui la perdita è emersa. Nell'articolo verranno esaminate le disposizioni del Codice Civile che disciplinano i provvedimenti da adottare a seconda dell'entità della perdita e le deroghe previste dalla legge di Bilancio 2021, emanate post Covid, che impattano sull'approvazione del bilancio 2020.

Nel momento in cui gli Amministratori delle società di capitali rilevano una perdita d'esercizio devono necessariamente valutarne l'entità confrontandola con l'importo del "capitale sociale sottoscritto" che risulta dalla visura della società.

Questo perché il Codice Civile prevede specifici provvedimenti da adottare a seconda che l'entità della perdita sia superiore o inferiore a un terzo del capitale sociale sottoscritto, nonché, in quest'ultimo caso, se essa riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Come anticipato in premessa la legge di Bilancio 2021 rivede alcune disposizioni del Codice Civile consentendo di rinviare le decisioni sulla copertura della perdita superiore al terzo del capitale sociale, alla chiusura del **quinto esercizio successivo** a quello in cui la stessa è emersa.

Il primo provvedimento legislativo in merito alla copertura delle perdite è stato l'articolo 6 **D.L. 23/2020, entrato in vigore il 9 aprile**, che ha consentito la disapplicazione delle norme che impongono la riduzione del capitale per perdite di rilevante ammontare.

Nella collegata Relazione illustrativa si leggono le motivazioni di questa norma: *"la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche*

performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile".

In particolare l'art. 6 del D.L. 23/2020 ha previsto:

- per Srl e Spa: la disapplicazione degli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-*bis* co. 4, 5 e 6 e 2482-*ter* del Codice Civile relativamente alle perdite realizzate e accertate nel periodo tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020.
- per Srl-Spa e Cooperative: la disapplicazione della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale prevista dagli artt. 2484, co. 1 n. 4 e 2545-*duodecies* c.c.

Per ultima la recente approvazione della **legge di Bilancio 2021** rivede ulteriormente la suddetta disposizione, prevedendo che, se la perdita superiore al terzo del capitale sociale porta il capitale stesso al di sotto del minimo legale, l'assemblea può rinviare qualsiasi decisione

fino alla **chiusura del quinto esercizio successivo**. Analogamente per la perdita superiore al terzo del capitale sociale che non intacca il minimo legale il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo sarà il quinto esercizio successivo. In sostanza i provvedimenti di copertura, relativamente alle perdite d'esercizio del 2020, potranno essere presi in occasione dell'approvazione del bilancio 2025.

In definitiva con la nuova norma:

- i provvedimenti da prendere per coprire le perdite superiori a un terzo del capitale sono posticipati fino al **quinto esercizio** successivo a quello in cui sono emerse le perdite;
- non opera la **causa di scioglimento** per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per un periodo di cinque esercizi;
- sarà necessario dare evidenza nella **nota integrativa** dell'ammontare delle perdite accertate, specificando in appositi prospetti la loro origine e le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Andando per ordine, lo schema legislativo previsto dal Codice Civile è il seguente:


**PERDITA SUPERIORE
A 1/3 DEL
CAPITALE SOCIALE**



Il capitale non si riduce al di sotto del minimo legale: obbligo di convocazione dell'assemblea dei soci e rinvio della decisione sulla copertura della perdita all'esercizio successivo

Il capitale si riduce al di sotto del minimo legale: obbligo di convocazione dell'assemblea dei soci e immediata copertura della perdita (o trasformazione o scioglimento della società)

**La legge di Bilancio
consente di rinviare le
decisioni sulla copertura
della perdita superiore
al terzo del capitale
alla chiusura del quinto
esercizio successivo.**



Innanzitutto con il termine “perdita” si intende la perdita che residua dopo aver eroso tutte le riserve iscritte al Patrimonio netto.

In prima battuta i soci decideranno quali poste del Patrimonio Netto utilizzare per prime scegliendo nell’ordine le riserve facoltative e di seguito quelle indisponibili. In pratica verrà utilizzata per prima la riserva straordinaria, poi la statutaria, la riserva da sovrapprezzo azioni e le altre riserve da apporto, i fondi di rivalutazione monetaria e, per ultima, la riserva legale che tra tutte ha il vincolo di utilizzo più rigido.

Sarà dunque la perdita d’esercizio che residua dopo aver impiegato i fondi di riserva nonché gli eventuali utili portati a nuovo, a dover essere confrontata con il capitale sociale sottoscritto che risulta dalla visura della società.

In secondo luogo ci si chiede cosa deve intendersi per “*Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale*”, o meglio qual è l’entità del “minimo legale” che deve essere presa di riferimento.

Non c’è dubbio che la soglia del capitale minimo legale per le società per azioni è pari a 50.000 euro, come stabilito dall’art. 2327 C.C.

Per le società a responsabilità limitata ci si chiede invece se la soglia di capitale minimo sia quella dei 10.000 euro, prevista dal Codice all’art. 1463 c. 2, punto 4), o quella di 1 euro, concessa alle società “a capitale minimo”. Si ritiene che le S.r.l. che si costituiscono con un capitale sociale pari o superiore a 10.000 e vedono ridursi il capitale sociale al disotto dei 10.000 euro in conseguenza di una perdita che supera un terzo dello stesso, la soglia del “minimo legale” sia pari ad 10.000 euro. Si reputa comunque possibile che i soci decidano di ridurre il capitale al di sotto dei 10.000 euro, purché non sotto a 1 euro, a patto che in seguito applichino la speciale disciplina dettata per le S.r.l. “a capitale minimo”. Si cita ad esempio che per le S.r.l. “a capitale minimo” il capitale deve essere interamente versato e, ai sensi dell’art. 2463 C.C. ultimo comma, vi è l’obbligo di accantonare a riserva legale almeno un quinto degli utili fino a quando la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di 10.000 euro.

Si ritiene al contrario che per le S.r.l. che si costituiscono all’origine come “S.r.l. semplificate a capitale minimo”, la soglia del “minimo legale” sia pari ad un euro.

Dopo aver definito il termine “perdita”, il confronto con il “capitale sociale sottoscritto” e l’entità prevista come “minimo legale”, si analizzano più specificamente i casi previsti dalla normativa, seguendo lo schema legislativo più sopra proposto.

1) Perdite superiori a un terzo del capitale che non riducono il capitale al di sotto del minimo legale

Quando la somma delle perdite, al momento della loro rilevazione, è superiore a un terzo del capitale sociale, “*gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti*”. “*All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni [...] del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*”.

In definitiva, nel caso in cui le perdite accertate siano superiori a un terzo del capitale sociale, si rende necessario convocare un'assemblea anche in corso d'anno per rendere edotti i soci relativamente all'entità della perdita, non essendo sufficiente informarli solamente in sede di approvazione del bilancio. Tale disposizione sussiste sia nel caso in cui il capitale per effetto di tale riduzione si mantiene superiore al minimo legale, sia nel caso in cui scenda sotto il minimo legale.

All'assemblea deve essere presentata tutta una serie di **documentazione**, che peraltro deve essere **depositata** nella sede della società almeno **otto giorni** prima dell'assemblea stessa, affinché i soci possano prenderne visione, a meno che l'atto costitutivo non disponga diversamente.

Tale documentazione è costituita da:

- la **situazione patrimoniale**, rappresentata da un vero e proprio bilancio infrannuale e come tale predisposto da parte degli amministratori;
- la **relazione dell'organo amministrativo**;
- le **osservazioni del collegio sindacale**.

In questa assemblea i soci possono deliberare di riportare la perdita **“a nuovo”**, nel presupposto che essa “non intacchi il capitale minimo” e che presumibilmente possa essere riassorbita. Il Codice civile prescrive inoltre che *“se **entro l'esercizio successivo** la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la **riduzione del capitale** in proporzione delle perdite accertate”*.

La regola generale prevede quindi che si possa rinviare al successivo esercizio la decisione sulla copertura della perdita. Se nell'esercizio successivo la perdita si riduce al di sotto di un terzo del capitale sociale per effetto degli utili conseguiti non sarà necessario adottare alcun provvedimento, se invece anche nell'esercizio successivo la perdita si mantiene superiore a un terzo del capitale sociale deve essere presa una decisione in merito alla sua copertura, oppure se i soci non intendono coprirla devono deliberare la trasformazione della società o il suo scioglimento.

Più specificamente la perdita può essere coperta:

- mediante la riduzione del Capitale sociale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale;
- con versamento soci in proporzione alle quote possedute;
- mediante rinuncia da parte dei soci alla restituzione dei finanziamenti effettuati.

La legge di Bilancio 2021, come si è già descritto, limitatamente alla perdita che si verifica **nell'esercizio in corso al 31.12.2020**, consente di rinviare la decisione sulla copertura in occasione dell'approvazione del **bilancio del 2025**, anche nel caso in cui la stessa non si riduce al di sotto di un terzo entro il successivo esercizio.

Per chiarire meglio la casistica si propone un esempio contabile di riporto a nuovo della perdita.

Srl con perdita accertata 15.000, riserva straordinaria 6.000, riserva legale 2.000, capitale sociale 20.000. La perdita che residua dopo l'utilizzo delle riserve supera il terzo del capitale sociale ma non intacca il capitale minimo previsto per le Srl pari a € 10.000, può quindi essere riportata a nuovo.

In data 30/04, in occasione della delibera di approvazione del bilancio, si effettua la seguente scrittura contabile:

Perdite a nuovo	7.000,00 D	
Riserva straordinaria	6.000,00 D	
Riserva legale	2.000,00 D	
Risultato di esercizio		15.000,00 A

Se la perdita portata a nuovo dell'esempio fosse emersa nell'esercizio in corso al 31/12/2020, e se la stessa non si riducesse al di sotto di € 6.666,66 (il terzo del capitale) entro l'esercizio 2021, sarebbe comunque possibile rinviare la decisione sulla sua copertura in occasione dell'approvazione del **bilancio del 2025**.

2) Perdite superiori a un terzo del capitale che riducono il capitale al di sotto del minimo legale

Quando la somma delle perdite, al momento della loro rilevazione, è superiore a un terzo del capitale sociale e altresì riduce quest'ultimo al di sotto del minimo legale il Codice civile stabilisce che *“gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo” e che “è fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”*.

Gli amministratori devono innanzitutto convocare senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti nel momento in cui accertano la perdita (quindi anche in un momento infra-annuale come specificato in precedenza) e l'Assemblea dovrà scegliere se ricapitalizzare la Società oppure deliberarne la trasformazione in una società di persone, oppure ancora deliberare lo scioglimento e l'inizio della fase di liquidazione.

In quest'ultimo caso, limitatamente per le Srl, essendo la liquidazione non volontaria per decisione dei soci ma obbligatoria in base alla legge, non sarà necessario l'intervento del notaio, ma basterà depositare in Camera di commercio la delibera di accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori e la delibera dell'Assemblea che dichiara la volontà di non ricapitalizzare la società e di non trasformarla in una società di persone, iniziando così la liquidazione.

Anche per questa ipotesi la legge di Bilancio 2021 consente di rinviare la decisione sulla copertura della perdita che si verifica **nell'esercizio in corso al 31.12.2020** in occasione dell'approvazione del bilancio del 2025. Non opera inoltre la **causa di scioglimento** per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per un periodo di cinque esercizi.

Di seguito si presenta un esempio contabile che chiarisce la casistica in esame.

Srl con perdita accertata 19.000, riserva straordinaria 6.000, riserva legale 2.000, capitale sociale 20.000. La perdita che residua dopo l'utilizzo delle riserve supera il terzo del capitale sociale e intacca il capitale minimo previsto per le Srl pari a € 10.000, obbligo di copertura immediata della perdita (per esempio con versamento dei soci pro quota).

In data 30/04, in occasione della delibera di approvazione del bilancio si effettua la seguente scrittura contabile:

Perdita di esercizio	11.000,00 D	
Riserva straordinaria	6.000,00 D	
Riserva legale	2.000,00 D	
Risultato di esercizio		19.000,00 A

Si procede poi alla copertura immediata della perdita mediante versamento dei soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale societario.

Banca c/c	11.000,00 D	
Perdita di esercizio		11.000,00 A

Se la perdita dell'esempio fosse emersa nell'esercizio in corso al 31/12/2020, sarebbe possibile evitare la copertura immediata tramite versamento pro quota da parte dei soci e rinviare qualsiasi decisione sulla copertura in occasione dell'approvazione del bilancio del 2025.

3) Perdite inferiori a un terzo del capitale sociale

Infine si cita il caso in cui l'ammontare delle perdite non risulta superiore a un terzo del capitale sociale.

Il Codice civile non prescrive alcun obbligo specifico in capo agli Amministratori, sia che le perdite intacchino il capitale minimo, sia che non lo riducano al di sotto del minimo legale.

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio i soci potranno deliberare, liberamente, il riporto a nuovo della perdita, la copertura con eventuali riserve iscritte in bilancio o anche il ripianamento mediante versamenti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

L'unica conseguenza della perdita inferiore ad un terzo del capitale è il divieto alla libera ripartizione degli utili che, per essere effettuata, necessita che il capitale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Di seguito si propone l'ultimo esempio contabile relativo al caso in questione.

Srl con perdita accertata 9.000, riserva straordinaria 6.000, riserva legale 2.000, capitale sociale 20.000. La perdita che residua dopo l'utilizzo delle riserve non supera il terzo del capitale sociale e può essere riportata a nuovo.

In data 30/04, in occasione della delibera di approvazione del bilancio si effettua la seguente scrittura contabile:

Perdite a nuovo	1.000,00 D	
Riserva straordinaria	6.000,00 D	
Riserva legale	2.000,00 D	
Risultato di esercizio		9.000,00 A

Cosa ci attende nel 2021, tra smart working, AI, 5G e nuove dinamiche lavorative

A cura della **Redazione**

Finalmente il 2020 è finito. Questo hanno pensato in tanti. Che sia stato un anno difficile, non c'è dubbio, in quanto è stato un anno di rottura (in tutti i sensi). Le abitudini personali, sociali e lavorative sono saltate e, come abbiamo avuto modo di vedere in un precedente articolo su questa rivista, siamo stati travolti da un'emergenza senza precedenti. La conseguenza non poteva essere che affrontare il periodo di emergenza con una mentalità di emergenza. Ciò comporta che non abbiamo potuto soffermarci molto a pensare come far bene le cose e ciò che stavamo imparando da esse, perché la priorità era continuare a mantenere un ritmo di vita e una produttività nonostante tutto.

Con la pandemia l'intelligenza umana è stata messa alla prova e ha svolto il compito che madre natura ha previsto per lei: risolvere problemi in funzione adattiva. Velocemente ci siamo così adattati al lavoro da remoto, abbiamo adattato casa come un ufficio, abbiamo convissuto 24 ore al giorno con familiari impegnati ciascuno nelle proprie attività, dalla didattica a distanza dei figli, alla divisione degli spazi di casa con coniugi altrettanto impegnati a lavorare. Abbiamo scoperto le videoconferenze, le chat aziendali, le riunioni mattutine e serali, i webinar. La spesa fatta on line ci ha fatto capire che si può fare, così come prenotare la cena che ti viene portata a casa già bella e impacchettata da un tizio in bicicletta. Abbiamo seguito in televisione la prima della Scala e abbiamo girovagato nei musei attraverso Internet, il tutto rimanendo a casa. Non è finita qui. Abbiamo avuto l'ebbrezza di poter andare in farmacia a ritirare farmaci con la ricetta elettronica del medico, evitando così code estenuanti in sala d'attesa. Abbiamo ordinato i regali di Natale su Amazon, così come i vini con un'App e lo zampone on line. Insomma, di cose nuove ce ne sono state molte, davvero tante. Ora che il 2020 è finito, un nuovo anno è iniziato. Il vaccino ha segnato la fine di un anno di ansia e l'inizio di un anno di speranza. Siamo all'inizio del nuovo anno, è il momento di fermarsi un attimo a "digerire" le novità, prima di ripartire per un nuovo viaggio. Vediamo cosa abbiamo imparato che ci possiamo portare nel nostro bagaglio di esperienze per il 2021.

COSA CI HA LASCIATO IL 2020

Che piaccia o meno, sono le guerre e le pandemie, purtroppo, gli eventi che hanno sempre fatto fare un salto in avanti all'umanità. La ragione è quella sopra esposta: la necessità aguzza l'ingegno, si dice, e in termini meno popolari e più scientifici, ciò che accade è che la necessità mette in moto il meccanismo per cui la natura ci ha fornito un cervello pensante che ci distingue dagli altri mammiferi. Se ci pensate, a febbraio del 2020, poco prima della pandemia, teneva banco sui giornali la lite tra Bugo e Morgan a Sanremo. La mente se non ha sfide

si spegne, si atrofizza e non svolge il suo lavoro di pensare alle soluzioni, di trovare novità e alternative. Il 2020 ha messo a dura prova le nostre capacità di pensiero e le nostre abilità di adattamento. Quindi come prima lezione che ci portiamo a casa c'è quella di **aver visto ri-svegliare il potere della mente umana quando decide di agire**. Gli schiaffoni ricevuti dalla pandemia ci hanno svegliato da un torpore in cui eravamo caduti. Abbiamo inoltre riscoperto il valore dell'ecologia, rivedendo cieli tersi e acque limpide. Persino gli animali in Africa hanno ripreso a popolarsi senza il disturbo dei turisti umani. Abbiamo avuto modo di fermarci e vedere che il Mondo ha un suo equilibrio che avevamo sconvolto e che tende a riprenderselo, in un modo o nell'altro. Siamo solo ospiti su questo pianeta per poco tempo, la pandemia ce lo ha ricordato. Il 2020 ci ha restituito comunque ritmi più sostenibili, nonostante la confusione dei primi mesi dove lavoro e vita privata si sono mischiati. Ha ridotto gli spostamenti, dimostrandoci che è possibile ripensare al lavoro in modo più sostenibile, senza inquinare l'ambiente, senza tutto quello stress e tempo perso. Abbiamo capito che si può lavorare con nuovi equilibri: un po' in presenza e un po' a distanza. Abbiamo scoperto il valore della tecnologia, a cominciare da Internet, che ci ha dimostrato tutta la sua potenza, se ben utilizzato. Abbiamo scoperto nuovi mercati e un nuovo modo di poter organizzare il nostro business attraverso la Rete, non più elemento complementare al mondo analogico, bensì parte integrante e a volte trainante. Le abitudini sono quindi cambiate, da quelle di acquisto di beni e servizi, a quelle produttive, logistiche, organizzative e relazionali. Insomma, un mondo nuovo si è delineato nell'anno passato e oggi ci troviamo con una nuova consapevolezza e nuovi strumenti da utilizzare.

Per darvi un'idea di come siano cambiati i tempi, vi porto l'esempio di come è avvenuta pochi giorni fa l'assistenza tecnica su un mio computer. Dopo l'aggiornamento del sistema operativo, il mio computer non funzionava più bene e ho richiesto assistenza tramite il sito al produttore. Un tempo mi avrebbero risposto indicandomi un negozio o rivenditore dove portare il computer per lasciarlo in assistenza. Ebbene la sorpresa (piacevole) è stata che, dopo pochi minuti dalla richiesta di assistenza, ho ricevuto la telefonata di un operatore che invitava a fornirgli un codice del computer per potersi collegare da remoto e risolvere il problema direttamente sul mio computer. Detto fatto: in pochi minuti l'operatore ha preso il controllo del mio computer e risolto il problema. Tempo speso complessivamente: meno di venti minuti, comodamente da casa. Fantastico!

La pandemia ci ha costretto a lavorare trovando nuovi equilibri: sta a noi ora sfruttare al massimo ciò che abbiamo appreso in questo anno.

COSA ASPETTARSI PER IL 2021

L'anno è finito nel migliore dei modi, in famiglia, più tranquilli e con il vaccino pronto, anche se con qualche intoppo iniziale, per fare la sua parte. Ora tocca a noi dare a questo 2021 un senso e mettere a frutto ciò che abbiamo imparato nel 2020. Vediamo allora insieme cosa ci ha portato, sotto forma di esperienza e consapevolezza, questo anno così pieno di novità.

SMART WORKING

Partiamo dalla novità lavorativa più importante, che ha impattato e ad oggi ancora impatta su molti di noi: il lavoro da remoto. Se inizialmente è stato uno shock e ci siamo visti catapultati in un universo parallelo, fatto di mura domestiche e niente ufficio, abbiamo avuto tempo di sistemare le cose e trovare un nuovo equilibrio. Lo smart working è una nuova formula organizzativa estremamente utile che ci possiamo portare per il 2021 come un valore, un'oppor-

tunità. Allora cerchiamo prendere ciò che c'è di buono: bisogna saper trovare un equilibrio tra il lavorare sempre in presenza, com'era prima, e il lavorare sempre da remoto, com'è stato nel 2020. I datori di lavoro, d'accordo con i lavoratori, possono trovare nuove formule *win-win*: alcuni giorni in presenza, perché ciò serve a fare team, a tenere alta la motivazione e a sviluppare il senso di appartenenza, e alcuni giorni da remoto, risparmiando così per i lavoratori ore spese di viaggio a consumare benzina, inquinare l'ambiente e alimentare lo stress e per i datori di lavoro risorse. Smart working significa riorganizzare logisticamente gli ambienti lavorativi ottimizzandoli. Lavorare in modo smart vuol dire lavorare in modo consapevole e non meccanico come un tempo. Facciamo quindi nel 2021 scelte pensate, utilizzando tutte le risorse che la tecnologia e l'esperienza ci mettono a disposizione, senza dimenticare che siamo esseri umani fatti di emozioni e abbiamo bisogno del contatto umano e di relazione.

VIDEOCONFERENCE

La seconda novità introdotta nel 2020 è stata quella delle piattaforme di videoconferenza come Zoom, Teams, Webex e molte altre, che ci hanno permesso di fare le riunioni a distanza, di relazionarci con i clienti, di fare formazione a distanza in webinar. Mentre prima il cliente si incontrava per forza di persona, o al limite ci supportava il telefono o la email, ora sappiamo che esistono anche le videochiamate e le videoconferenze, molto più efficaci di una telefonata. Queste sono oramai entrate nelle abitudini e nell'uso di ciascuno di noi; sappiamo quali usare, abbiamo dimestichezza (almeno più di prima) e ne conosciamo i benefici. Continuiamo dunque ad utilizzarle per gestire parte della nostra attività lavorativa. Le videoconferenze possono essere utili per fare meeting con colleghi dislocati geograficamente in località diverse, evitando quindi spostamenti inutili e conseguenti spese inutili, perdite di tempo e fatica senza ragione. Nel 2021 il pendolarismo diminuirà, così come i viaggi di lavoro e gli spostamenti estemporanei. Saremo più consapevoli e quindi più oculati nelle spese relative e nella gestione del tempo. Questo tornerà a vantaggio dell'ambiente (meno inquinamento) e dello stress, oltre che del portafogli di ciascuno.

WEBINAR

Se le videoconferenze sono oramai di uso quotidiano, altrettanto possiamo dire della formazione a distanza. Io, che di mestiere sono un formatore, ho passato il 2020 interamente a fare corsi on line. A pensarci bene, mentre il 2019 mi ha visto viaggiare 365 giorni all'anno con auto, treno e aerei, vivendo con un trolley costantemente attaccato, il 2020 mi ha visto seduto in poltrona davanti al computer a fare le stesse cose, ma senza viaggi continui, levatacce mattutine, rientri notturni dopo le trasferte. I primi tempi sono stati "strani", perché nuovi, fatti di prove di piattaforme, di acquisto di microfoni e telecamere, per poi cominciare pian piano a godere di tutto ciò e trovare tutto il vantaggio della situazione. Oggi centinaia di persone fanno quotidianamente i miei corsi da tutta Italia, comodamente seduti in poltrona, con la possibilità di interagire come in aula, di fare esercizi, di suddividerci in aule e a gruppi, di fare domande e di relazionarsi con gli altri partecipanti esattamente come avviene in aula. Certo, molti potranno dire, il bello di prendersi un caffè insieme non ce l'hai con il digitale; vero, ma dovete mettere sul piatto della bilancia: se quel caffè vi costa 4 ore di viaggio in treno, il biglietto, il taxi e la giornata intera investita per poche ore di formazione... forse è meglio prenderselo a casa e godersi comodi la formazione da lì.

INTERNET

In questi mesi Internet ha dimostrato tutta la sua potenza e importanza nel mondo di oggi. Abbiamo visto che digitale e analogico oramai sono una cosa sola. Si possono fare acquisti, si possono intrattenere relazioni, si può fare marketing, si può gestire il lavoro, insomma, si può fare di tutto. Questo ha portato ciascuno di noi a rompere quelle barriere di scetticismo e di paura che ancora ci frenavano. Ci portiamo quindi una risorsa che va cono-

sciuta e gestita. La nuova consapevolezza, infatti, è che se non gestiamo questo mondo digitale, lui gestirà noi. Non può essere evitato e non sarebbe neppure il caso; va conosciuto e gestito. Serve dunque una **educazione digitale** all'uso di questi strumenti, in modo da poterli utilizzare per noi e non diventarne dipendenti o succubi.

5G

Se Internet è esploso facendo un ulteriore salto in avanti nelle nostre vite lavorative e personali, il 5G ha fatto nel 2020 la sua comparsa. Con 5G si intende la quinta generazione di trasmissione di dati mobili. Abbiamo visto nel 2020 l'uscita dei primi cellulari con il 5G e nel 2021 vedremo il cablaggio di tutto il nostro Paese che adotterà tra il 2021 e il 2022 il 5G come standard. Ciò vuol dire velocità moltiplicata per 20 nella trasmissione dei dati mobili: potremo fare videoconferenze in qualunque punto del Paese, Internet viaggerà veloce dovunque, senza più problemi di connessione e linea. Potremo così realizzare pienamente lo smart working e la didattica a distanza.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sul tema si legge molto. Sappiate che la prima forma di AI risale agli anni '50, solo che mancavano le tecnologie per svilupparla; ora ci sono. Intendiamo le reti di algoritmi che hanno capacità di imparare e di spandersi, di apprendere continuamente. Già è tra noi e la troviamo nei cellulari, nei motori di ricerca sul web e nelle nuove automobili tutte cablate. Vedremo quest'anno uno sviluppo esponenziale dell'applicazione nei software di ufficio, nei gestionali, su Internet, nella logistica e nei trasporti, nella domotica di casa e nelle *smart cities*, le città intelligenti, dai semafori ai limiti di velocità.

Insomma, ci attende un 2021 entusiasmante. È proprio vero, dopo la notte sorge sempre un nuovo giorno, sta a noi ora renderlo un buon giorno.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 24 Febbraio 2021

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
roberto.valeri@logosnotizie.it